

XLI.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Adozione della proposta del Senatore Martinengo per collocare il busto del Conte di Cavour nell'aula del Senato — Seguito della discussione del progetto di legge organica sulla leva di mare — Approvazione degli articoli dal 15 al 17 — Emendamento proposto dall'ufficio centrale, e sotto emendamento del Senatore Arnulfo all'articolo 18 accettati dal Ministro della marina — Osservazioni del Senatore De Cardenas — Risposta del Ministro della marina e del Senatore Farina (relatore) — Approvazione dell'emendamento e sottoemendamento mentovati, e dell'articolo 18, non che degli articoli dal 19 al 21 — Adozione dell'articolo 22 colla modificazione proposta dal Senatore Vigliani ed accettata dal Ministro della marina e degli articoli dal 23 al 42 colle correzioni proposte dall'ufficio centrale — Adozione dell'emendamento all'articolo 43 proposto dal Senatore Vigliani accettato dall'ufficio centrale — e dal Ministro della marina e dell'intero articolo 43 non che dell'articolo 44 — Aggiunta all'articolo 45 proposta dal Senatore Vigliani — Parlano sulla medesima il Ministro della marina, i Senatori Farina, Dabormida e Mameli — Rinvio dell'aggiunta del Senatore Vigliani all'ufficio centrale — Sospensione della votazione dell'articolo 45 — Adozione degli articoli dal 46 al 57 — Emendamento all'articolo 58 proposto dal Senatore Farina, combattuto dal Ministro della Marina e dai Senatori Alfieri e Salmour — Ritiro dell'emendamento Farina — Approvazione degli articoli dal 58 all'84 — Spiegazioni sull'articolo 85 richieste dal Senatore Martinengo date dal Ministro della marina — Osservazione del Senatore Dabormida — Risposta del Ministro della marina — Approvazione degli articoli dall'85 al 93 — Emendamento ed aggiunta all'articolo 94 proposti dall'ufficio centrale, accettati dal Ministro della marina e combattuti dal Senatore Vigliani — Approvazione dell'emendamento e dell'aggiunta, non che dell'articolo 94 e degli articoli dal 96 al 99 — Obbiezioni del Senatore Arrivabene all'articolo 100 — Osservazioni al riguardo del Ministro della marina, e dei Senatori Farina, Arese, Pinelli, Alfieri, Galvagno ed Arnulfo.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro della marina.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 2997. 35 commercianti di Messina ricorrono al Senato onde ottenere che in riguardo all'importanza del suo porto e delle estese relazioni del suo commercio, venga creata in quella città una Direzione di sanità marittima.

N. 2998. Sei ufficiali napoletani destituiti in seguito alle vicende politiche del 1820 domandano la revocazione del decreto 28 dicembre 1860 della luogotenenza di Napoli, e l'applicazione invece delle leggi 8 aprile e

10 ottobre 1848 del Governo piemontese onde venire reintegrati nei loro diritti alla pensione di riposo.

N. 2999. Pasquale Albino consigliere municipale di Campobasso, a nome di quel Consiglio Municipale, reclama contro il decreto del Governo di luogotenenza del 17 febbraio ultimo che prescrive lo smembramento di cinque circondari della provincia di Molise (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

(Legge pure le lettere dei Senatori Belgioioso, Lambruschini e Ferrigni, i quali, chi per ragioni di ufficio, chi di famiglia domandano un congedo che è loro dal Senato accordato).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il sig. Filippo Vivanel membro della facoltà di filosofia e lettere di Cagliari di n. 10 copie d'un suo Canto sulla morte del conte di Cavour.

Il Deputato G. Devincenzi dei suoi Cenni sull'ordi-

namento delle ferrovie in Italia e specialmente nelle provincie meridionali

Il Deputato F. B. Mazziotti d'una quantità di esemplari di un'Ode da lui scritta per la festa nazionale del Regno d'Italia.

Il sig. G. Terzetti bibliotecario della Camera dei Deputati di Grecia d'una quantità d'esemplari d'una sua Epistola a Ugo Foscolo.

Il canonico Finazzi delle Parole da lui dette nelle esequie di Cavour celebrate nella Basilica di Santa Maria in Bergamo.

Il Municipio di Mondovì di n. 6 copie delle Poesie ed iscrizioni dettate dai professori Garagnani e Basteris per le solenni esequie celebrate da quel municipio in onore del conte di Cavour.

Il dottore Cesare Castiglioni direttore del pubblico Manicomio La Senavra delle sue Note statistiche sul numero dei pazzi in Lombardia nell'anno 1855.

Il sacerdote Rigazzi G. F. di alcune copie di una sua poesia intitolata: Ricognizione di nuovo regno.

PROPOSTA
DEL SENATORE MARTINENGO.

Presidente. Prima di continuare la discussione del progetto di legge organica sulla leva di mare, darò, dietro richiesta del Senatore Martinengo, la parola al medesimo.

Senatore Martinengo. Col succedere rapido dei giorni noi vedremo scomparire quelle gramaglie che pur troppo il Senato ha posto a memoria e ricordanza dell'estinto Conte di Cavour; e sebbene sia pur troppo vero che nell'animo di tutti gli italiani non solo ma degli amatori del progresso della civiltà resterà indelebile la memoria di quest'uomo superiore, io credo però di fare cosa utile e meritevole nel proporre al Senato che voglia ornare la nostra sala coll'effigie di questo nostro illustre concittadino, di questa celebrità che noi abbiamo perduto.

Io, come Bresciano, come appartenente ad una città non seconda a nessuna nell'ammirarne le distintissime qualità e le opere stupende da esso fatte a beneficio della patria, io credo di potervi proporre, o signori, questa mozione:

« Il Senato, penetrato del merito altissimo e delle opere eccezionali e patriottiche del sommo ministro Cavour, delibera che, ad onorarne l'imperitura memoria, venga la sua effigie collocata nell'aula senatoria od in altra sala del Senato, dando incarico alla presidenza acciò voglia procedere al modo che meglio risponda alla dignità ed alla significanza di tale atto ».

Presidente. Interrogo il Senato se voglia deliberare immediatamente su questa proposta, o se voglia rimandarla ad altra seduta.

Chi vuole deliberare immediatamente voglia sorgere. (Approvato).

Chi approva la proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Martinengo coll'incarico all'ufficio di presidenza di provvedervi, voglia sorgere. (Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE ORGANICA
SULLA LEVA DI MARE.

Presidente. Viene ora la continuazione della discussione del progetto di legge organica per la leva di mare.

Nell'ultima seduta essa era rimasta al

CAPO II.

Delle persone incaricate delle operazioni della leva

« Art. 15. Il Ministero della Marina provvede e soprintende alla leva per mezzo dei Consolati di marina. » (Approvato).

« Art. 16. Spetta ai tribunali ordinarii:

« 1. Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazioni di pena;

« 2. Definire le quistioni di controversa cittadinanza od età;

« 3. Pronunziare su contesi diritti civili o di filiazioni ».

(Approvato).

« Art. 17. Le decisioni che non siano di competenza dei Tribunali ordinarii in conformità dell'art. 16 sono attribuite ad un Consiglio di leva in ciascun Circondario marittimo ».

(Approvato).

« Art. 18. Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal Console di marina o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto del Sindaco e di un membro della Giunta Municipale del luogo dove il Consiglio tiene le sue sedute, da designarsi dal Consiglio Municipale stesso, di un ufficiale di porto del Circondario e di un capitano della marina mercantile annualmente designati dal Ministero.

« Il Consiglio è assistito da un medico chirurgo, che sarà chiamato come perito e da un segretario assunto fra gl'impiegati del Consolato. »

Senatore Farina, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. È sembrato grave per i Sindaci specialmente delle città capicue il non concedere loro di potersi far rappresentare o sostituire da qualche altro Membro del Consiglio municipale, come altresì di obbligare ad intervenire un Membro della Giunta municipale, i Membri della quale pure nelle città cospicue non mancano di numerose occupazioni.

Si sarebbe quindi creduto opportuno di sostituire la locuzione seguente: « è composto del Sindaco o di un

Assessore in sua vece », poichè il Sindaco designerebbe un Assessore, « e di un altro Membro », invece di dire della Giunta municipale, « del Consiglio comunale del luogo dove il Consiglio tiene le sue sedute da designarsi dal Consiglio comunale stesso », e poi seguirebbe « di un ufficiale del porto del circondario, ecc. » come proposta nello articolo dall'ufficio centrale.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Accetto la nuova redazione proposta dall'ufficio centrale la quale venne concertata col Ministero.

Presidente. Non trattandosi qui di semplice redazione, ma di qualifica di persone, darò prima lettura dell'articolo quale è stato testè presentato dall'ufficio centrale, poi ricercherò il voto del Senato.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Mi pare che non sarebbe inutile lo aggiungere che l'Assessore debba essere dal Sindaco designato, o, se si vuole, dalla Giunta, ma che si dica da chi dovrà essere designato l'Assessore; che se non lo si dicesse, potrebbe riuscire imbarazzante alcune volte la decisione intorno a chi avesse a designarlo.

Senatore Farina, relatore. Per parte nostra crederemo opportuno di accettare l'emendamento che pare spieghi meglio la nostra idea, per cui si potrebbe dire « da esso designato. »

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Nel far questa legge, pare sia stato pensiero di avvicinarsi per quanto si può alla legge relativa alla leva di terra.

In quest'ultima i Sindaci locali assistono alle operazioni della leva, ma non fanno parte del Consiglio, assistono quasi come tutori dei chiamati. Nella legge di cui ora si tratta si farebbe ai Sindaci una posizione affatto nuova, togliendo ai chiamati la tutela del proprio Sindaco il quale conosce le circostanze loro e quelle delle loro famiglie.

È questo un riflesso che sottopongo alla saviezza del Senato. Vedrà esso se debba tenerne conto nell'accettare o modificare la proposta che venne testè fatta.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. L'osservazione testè fatta dall'onorevole Senatore De Cardenas sarebbe di grave peso qualora il sistema della leva marittima fosse del tutto conforme a quello della leva di terra. Ma io osserverò che tra l'una e l'altra vi è una grandissima diversità. Nella leva di terra gli uomini chiamati a far parte dell'esercito sono designati dalla sorte, mentre nella leva di mare tutti gli uomini iscritti nella matricola della gente di mare avente certe determinate condizioni debbono egualmente essere chiamati a servire sulle navi della real marina. Ora, vediamo per

quali motivi intervengano i Sindaci dei comuni alle operazioni per la leva di terra. I Sindaci nelle operazioni per la leva di terra intervengono non solo nell'interesse particolare ed individuale degl'iscritti del loro comuni, ma intervengono puro nell'interesse generale del comune stesso, affinché, quando p. e. un iscritto sia dichiarato non idoneo al servizio, ciò non venga a ricadere a danno [degli iscritti del proprio comune. Per cui si può dire che tra i varii Sindaci che assistono alla leva in un mandamento vi è un controllo mutuo delle operazioni, dal qual controllo scaturisce quasi la certezza che non sieno stati usati ad individui di un Comune favori che tornino a danno di altri comuni; imperocchè giova osservare che qualora un individuo andasse indebitamente esente dalla leva, allora il peso della leva per la somministrazione di uno iscritto da sostituirsi a quello esentato ricade ordinariamente su di un altro comune; onde quella mutua sorveglianza torna proficua.

Ma qui nella leva marittima corre ben altrimenti la cosa.

Tutti sono chiamati in egual modo a concorrere alla leva ed a prestare il servizio; non vi sono esenzioni tranne quelle espressamente contemplate dalla legge e che derivano o da difetti fisici degli individui o da peculiari condizioni di famiglia che è facile constatare. Parmi quindi che l'opera del Sindaco come protettore degl'interessi del proprio comune torni affatto inutile nella circostanza attuale, perchè i casi di esenzioni sono talmente chiari e specificati dalla legge che non è d'uopo stabilirne in certo modo i difensori nelle persone dei Sindaci, avvegnachè, come si vedrà in appresso, quando si parlerà delle esenzioni, sieno agevolmente comprovabili le condizioni che vi danno diritto per posizione di famiglia, ed in quanto ai difetti fisici che danno ragione a riforma, sia facile il giudicarlo sullo avviso dei medici che sono chiamati alla visita degli iscritti in qualità di periti.

Credo che queste osservazioni varranno a persuadere l'onorevole Senatore De Cardenas che se per la leva di terra, la presenza dei Sindaci è conveniente, sarebbe del tutto inutile nella leva di mare stante l'ordinamento speciale che le è dato con questa legge.

Senatore Farina. Alle ragioni svolte tanto abilmente dal Ministro della marina credo che si debba aggiungere un'altra.

È vero che l'art. 16 della legge 1854 non chiama i Sindaci a far parte del Consiglio di leva, ma vi chiama invece due Consiglieri provinciali.

Nella specialità dei casi della leva di mare, la quale si circoscrive alla parte delle Provincie che è bagnata dal mare, parva che l'elemento, dirò così, civile, che è rappresentato nel Consiglio di leva di terra da Consiglieri provinciali potesse più opportunamente essere rappresentato dal Sindaco della località dove si riunisce il Consiglio della leva marittima, siccome quello che ha cognizioni più speciali relativamente agl'individui,

quali esercitano il mestiere del marinaio, cognizioni che invece potrebbero per avventura non avere i Consiglieri provinciali.

Quest'elemento dunque, civile, municipale, si è messo in sostituzione dell'elemento civile che nei Consigli di leva di terra è rappresentato dai Consiglieri provinciali: e mi pare opportuno; perchè le osservazioni relative alla gente di mare non riguarderebbero la generalità della provincia, ma soltanto le località marittime le quali sono lontane dal costituire il complesso della provincia medesima.

Per conseguenza spero che questa osservazione aggiunta a quanto disse l'onorevole signor Ministro possa far sì, che venga accettato l'articolo quale venne proposto.

Ministro della Marina. Aggiungerò ancora qualche cosa alle osservazioni giustissime fatte dal Senatore Farina, ed è che i Consigli di leva marittima sono permanenti.

Fatta astrazione da tutte le ragioni che furono espresse per giustificare la diversità che vi è tra il Consiglio di leva marittima e quello di leva di terra, è da notare questa circostanza importantissima, che i Consigli di leva marittima sono, come dissi, permanenti, mentre quelli di terra non sono che temporanei, sono cioè convocati in certe epoche dell'anno per brevissimo tempo; quindi impossibile tornerebbe l'aver di continuo l'intervento dei Sindaci di tutti i Comuni a cui appartengono gli iscritti che sono chiamati alla leva e vanno giungendo in tutto il corso dell'anno. Questo motivo mi sembra perentorio per giustificare la diversità che vi è fra l'uno e l'altro sistema.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento testè proposto dall'ufficio centrale col sotto emendamento del Senatore Arnolfo, che fanno corpo insieme, e che consiste nell'aggiungere dopo le parole *ed è composto dal Sindaco* le seguenti: *o di un Assessore in sua vece da esso designato, e di un altro membro del Consiglio comunale del luogo, ecc.*

Lo metto ai voti.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero articolo 18.

(Approvato).

« Art. 19. Il Consiglio decide a maggioranza di voti.

« L'intervento di tre votanti basta per rendere legali le decisioni.

« Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il Presidente, il più giovane dei membri si astiene dal votare. »

(Approvato).

« Art. 20. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. »

Art. 21. Contro le decisioni dei Consigli di leva potrà avervi ricorso al Ministero della Marina entro 15 giorni dalla loro emanazione. »

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti di quelle decisioni. »

(Approvato).

« Art. 22. Il Ministero potrà annullare le dette decisioni, sentito il parere del Consiglio di ammiraglio. »

Senatore **Vigliani.** Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Vigliani.** Io sorgo a proporre una modificazione per la quale l'art. 22 riceva quell'estensione, che a me pare debba avere.

Un'annotazione apposta a quest'articolo dimostra che esso fu desunto da un'alinea dell'art. 18 della legge sul reclutamento dell'esercito.

Quell'alinea nella sua applicazione aveva dato luogo a dubbio, se la facoltà attribuita al Ministro della marina di annullare le decisioni dei Consigli di leva si estendesse anche al caso in cui non fosse intervenuto richiamo, così che il Ministro potesse pronunziare l'annullamento d'ufficio.

Mi consta che l'autorità militare ha deciso il dubbio in senso affermativo, e che di più fu inserita nel regolamento relativo al reclutamento dell'esercito una disposizione in questo senso.

Dell'alinea si è fatto qui un articolo, nell'intendimento, io penso, di dare maggior estensione alla disposizione e mi pare che lo scopo sia lodevole.

Ma si raggiunge egli lo scopo nel modo con cui l'articolo si presenta concepito? A me pare di no perchè l'articolo si riferisce alle decisioni indicate nell'articolo che precede, colle parole *le dette decisioni*.

Ora le decisioni di cui parla l'articolo precedente, sono quelle sole che intervengono in seguito a ricorso o richiamo della parte; quindi l'art. 22 non potrebbe ricevere applicazione, se non al caso previsto nell'articolo 21° ove si prenda secondo il suo testo letterale.

A rimuovere ogni dubbio a questo riguardo, a rendere l'articolo 22 chiaro, per modo che riceva applicazione, come diceva, in tutti i casi, ancorchè non sia intervenuto richiamo della parte, io proporrei di concepirlo in questo modo:

« Il Ministro potrà annullare le decisioni dei Consigli di leva anche d'ufficio, sentito il parere del Consiglio di ammiraglio. »

Ministro della Marina. Non ho veruna difficoltà di accogliere l'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani in quanto che è già conforme al modo con cui venne interpretata la legge sulla leva di terra.

Senatore **Farina, Relatore.** L'ufficio centrale accetta.

Presidente. In seguito alla proposta del Senatore Vigliani, acconsentita dal Ministero e dall'ufficio centrale, l'articolo sarebbe così concepito:

« Il Ministro potrà annullare le decisioni dei Consigli di leva, anche d'ufficio, sentito il parere del Consiglio di ammiraglio. »

Chi approva l'articolo così modificato voglia sorgere.

(Approvato).

CAPO III.

• *Dell'eseguimento della leva.*

« Art. 23. Gl'individui soggetti alla leva di mare sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il 21° di loro età.

(Approvato).

« Art. 24. Al principio di ogni anno i Consoli di marina pubblicheranno la lista degli iscritti chiamati nella leva. »

(Approvato).

« Art. 25. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della lista, gl'iscritti che trovansi in patria devono presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio Circondario per essere sottoposti all'arruolamento o per far valere i loro diritti ad esenzione, od esporre i motivi che avessero per la riforma.

« Coloro che si trovassero in patria fuori del proprio Circondario od a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato, dovranno presentarsi al Consiglio predetto nel termine di un mese. »

(Approvato).

« Art. 26. Coloro che a quel tempo si trovassero assenti dovranno ripatriare nel corso dell'anno medesimo e presentarsi al Consiglio per lo scopo sopradetto nel termine di giorni 15 dal loro arrivo, se questo avvenga in un punto del proprio Circondario marittimo e di un mese, se in altro Circondario.

« In ogni caso la presentazione dovrà aver luogo prima che spiri il mese di dicembre. »

Senatore **Arese**. L'ufficio centrale d'accordo col Ministro della marina proporrebbe di sostituire le parole all'estero a quelle d'assenti, in guisa che l'articolo 26 comincierebbe così:

« Coloro che a quel tempo si trovassero all'estero dovranno, ecc. il resto secondo l'articolo ministeriale. »

Ministro della Marina. Il Ministero accetta la modificazione proposta.

Presidente. È un'espressione più chiara.

Metto ai voti l'articolo 26 colla sostituzione proposta delle parole all'estero a quella d'assenti.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 27. Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinari che fossero nel caso di dover ripatriare per rispondere alla chiamata della leva. »

(Approvato).

« Art. 28. Il Consiglio procede all'esame individuale di tutti gli iscritti che ebbero ordine di presentarsi o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami. »

(Approvato).

« Art. 29. Soltanto per comprovare il diritto ad esenzione, gli iscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio nel modo che sarà determinato dal Regolamento. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. La dicitura non piacque molto e si era pensato di surrogarla in questo modo:

« Gli iscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio nel modo che sarà determinato dal Regolamento per il solo oggetto di comprovare il diritto all'esenzione. »

E ciò per non cominciare l'articolo con un *soltanto*.

Ministro della Marina. L'accetto.

Presidente. Rileggo l'articolo formolato dietro l'osservazione dell'ufficio centrale cui consente il Ministero (*Vedi sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 30. Il Consiglio esamina gl'iscritti che domandano riforma od esenzione;

« Ammette le surrogazioni e pronuncia la liberazione in conformità della presente legge;

« Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2 e 3.

« Nei casi di riforma l'esame personale ha luogo per mezzo dei medici-chirurghi chiamati dal Consiglio. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. A quest'articolo si proporrebbe una variante di redazione mettendola in armonia colla legge di leva di terra.

« Il Consiglio, invece di dire, *esamina*, si proporrebbe di dire: *procede all'esame degli iscritti* che domandano riforma od esenzione. »

Presidente. Rileggo l'articolo.

Art. 30. Il Consiglio *procede all'esame* degli iscritti che domandano riforma od esenzione, ecc. (*Vedi sopra*).

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 31. I casi di esenzione sono giudicati sulla produzione dei documenti autentici che saranno specificati dal Regolamento. »

(Approvato).

« Art. 32. Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare i suoi diritti all'esenzione, il Consiglio gli assegna il tempo entro cui dovrà farli valere. »

(Approvato).

« Art. 33. Agli iscritti, che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio allorchè vi sono richiesti, vien sospeso l'arruolamento per deliberazione del Consiglio, fino a che quei motivi siano cessati. »

(Approvato).

« Art. 34. Gli iscritti che sono riformati od esentati non possono più essere richiesti pel regio servizio, tranne che venisse a risultare essersi le riforme od esenzioni ottenute con falsi documenti od infedeli o per corruzione o per il reato definito nell'articolo 127 della presente. »

(Approvato).

« Art. 35. Allorquando gli iscritti entro dieci giorni della designazione al servizio porgono richiami ai tribunali ordinarii sulla legalità di loro designazione, per motivi di cittadinanza, di età, di diritti civili o di figlia-

zione, si sospenderà ogni decisione a loro riguardo fino alla emanazione del giudizio. »

(Approvato).

« Art. 36. Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via di urgenza dal Tribunale del Circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del Console di marina, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.

« Il Console è rappresentato da un Procuratore da esso nominato per Decreto, il quale terrà luogo di mandato. »

(Approvato).

« Art. 37. Gli iscritti ed i surrogati riconosciuti idonei sono sottoposti allo arruolamento ed avviati al Corpo pel giorno che sarà stabilito dal Consiglio. »

(Approvato).

« Art. 38. Coloro che senza legittimo impedimento non si presentano al Corpo nel termine prefisso sono dichiarati disertori. »

(Approvato).

CAPO IV.

Delle riforme.

« Art. 39. Sono riformati gli iscritti che per infermità o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare marittimo. »

« Le infermità e i difetti che esimono dal servizio militare marittimo saranno descritte in un elenco da compilarsi per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 40. Gli iscritti, che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili, sono dichiarati soggetti a nuova visita dopo 18 mesi, e se anche allora risultino inabili sono riformati. »

« Se al tempo della seconda rivista il Consiglio riconosca che l'iscritto si avviasse verso la guarigione, prorogherà di altri sei mesi la decisione definitiva. »

Senatore **Farina**. A questo articolo ci è una correzione da fare. Avendo nel primo inciso detto: « sono dichiarati soggetti a nuova visita, » bisogna poi nella seconda parte dell'articolo dire: « se al tempo della seconda visita e non rivista. »

Presidente. Io mi propongo quando saremo al termine della votazione speciale e divisa degli articoli di domandare al Senato la permissione di fare una rivista generale, e quindi far ristampare il testo intero del progetto, affinché, prima di procedere allo squittinio segreto, si abbia sotto gli occhi l'intero testo esatto.

Senatore **Saull**. Il Senato ha troppa fiducia nell'esattezza dell'ufficio della presidenza per non ricercare maggiori cautele, altrimenti si va troppo per le lunghe.

Presidente. Metterò ai voti l'articolo 40 colla proposta variazione.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 41. Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l'iscritto ad un ospedale militare. »

(Approvato).

« Art. 42. Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

(Approvato).

CAPO V.

Delle esenzioni.

« Art. 43. Va esente dal servizio l'iscritto che al giorno in cui dovrebbe essere sottoposto all'arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1. Unico figlio maschio di padre entrato nel 50.mo anno di età;

« 2. Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcune delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 54 della presente;

« 3. Unico figlio, o figlio primogenito ed in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel 70.mo anno di età;

« 4. Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate al num. 2. »

Senatore **Vigliani**. Stimo opportuno di chiamare l'attenzione del Senato sul num. 4 dell'art. 43.

In questo numero si accorda l'esenzione « al primogenito di orfani di padre e madre, ovvero al maggiore nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate nel num. 2 » dello stesso articolo. Questa disposizione non mi pare corrispondere interamente allo scopo che essa si propone. Si è voluto concedere l'esenzione ad un primogenito di orfani oppure al maggior nato di essi, ogni volta che quello che lo precede si trovi aggraziatamente in alcuna delle condizioni che sono previste dall'art. 54 (num. 1, 2 e 3) di questa legge.

Suppone questa disposizione che la sventura non possa colpire che due fratelli, il primogenito cioè, e quello che viene immediatamente dopo.

« L'esperienza ha dimostrato che questa provvidenza non è sufficiente. È infatti accaduto che anche il terzo-genito fosse nelle condizioni previste dall'art. 54, e veniva quindi invocata l'esenzione a favore del quartogenito. Il Ministero della guerra, chiamato ad applicare una disposizione consimile che si trova nella legge sul reclutamento dell'esercito, ha esitato ad estenderla al caso accennato, ma credo che abbia poi accolta l'opinione più benigna. Ora per assicurare che questa opinione sia in tutti i casi ammessa, io proporrei al Senato di concepire questo numero 4 nei seguenti termini:

« Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il fratello od i fratelli con-

sanguinei che li precedono in età, si trovino nelle condizioni indicate dal num. 2. »

Ministro della Marina. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani, quantunque io creda che questo emendamento sia compreso nel testo della legge istessa all'art. 54, e più specialmente all'art. 55 dove è detto:

« Art. 55. Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia, i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a terminare del Codice civile.

« Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il 30.mo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.

« Art. 54. Nello stabilire il diritto di un iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1. I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

« 2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4. Quelli che, condannati a lavori forzati, siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dello iscritto all'esenzione.

« La circostanza debuita nel num. 3 non è presa in considerazione se non viene constatata con ordinato di notorietà della Giunta Municipale, il quale dovrà essere prodotto il giorno stabilito per l'esame dell'inscritto davanti al Consiglio. »

Dunque mi pare che lo scopo degli art. 54 e 55 sia conforme a quello che si propone l'onorevole Senatore Vigliani. Ma se il Senato crede di dover adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore, non ho veruna difficoltà ad aderirvi.

Senatore Vigliani. Io apprezzo l'obbiezione che è stata fatta dall'onorevole signor Ministro della marina, e non mi era sfuggita la disposizione dell'articolo 54, nè quella del successivo 55, poichè questi articoli vennero appunto in discussione quando occorsero que'dubbi di cui faceva cenno. Ma quando l'onorevole Ministro faccia attenzione che l'art. 43, facendo applicazione precisamente del principio contenuto nei due art. 54 e 55, lo limita nel suo testo al maggior nato, si persuaderà che la disposizione speciale dell'articolo 43 importerebbe deroga alla disposizione generale dell'art. 54, ed è per questo motivo che io insisterei perchè la mia proposta, d'altronde non contraddetta dal sig. Ministro, fosse ammessa. Se mi persuadessi che essa fosse una superfluità, nemico come sono delle cose superflue nella leggi, la respingerei; ma siccome ho la convinzione che colla mia proposta si rimuoverebbe un dubbio, insisto perchè venga accolta.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io farò una leggerissima osservazione: siccome non sono pretore, posso curarmi delle cose minime. Nella seconda condizione è detto: « in alcune delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 54 della presente legge, » e nella 4 è detto « si trovi nelle condizioni indicate al numero due. » Mi pare sarebbe meglio si dicesse per maggior chiarezza a qual numero debba riferirsi, se al numero 5 dell'articolo 54 oppure al numero 2 del presente articolo.

Senatore Vigliani. Associandomi volentieri alle idee capresse dall'onorevole Senatore Alfieri, proporrei di aggiungere alla fine del mio emendamento, dopo le parole numero due, le seguenti: *del citato articolo 54.*

Senatore Farina. Dichiaro che l'ufficio centrale accetta l'emendamento del Senatore Vigliani, perchè non accettandolo ne sorgerebbe una specie di lacuna che potrebbe dar luogo a dubbi, e lo accetta come venne sotto emendato dall'onorevole Senatore Alfieri.

Ministro della Marina. Non potrei accettare l'ultima modificazione proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, perchè bisognerebbe dire, *quelli che si trovano nella condizione indicata al numero due del presente articolo.*

Leggendo l'articolo 54 il Senato si convincerà che non può essere diversamento.

Senatore Farina. Prego l'onorevole Senatore Vigliani di osservare che veramente sta quello che dice il Ministro, perchè il numero 2 di quest'articolo è molto più ampio che quello dell'articolo 54 che non contempla che un caso, mentre invece in questo numero 2 si contemplano i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 54 medesimo. Per conseguenza mi pare che la vera dicitura sia quella suggerita dal ministro.

Senatore Vigliani. Ravviso giuste anch'io le osservazioni fatte dal signor Ministro ed appoggiate dal Senatore Farina; se non che l'espressione *al numero 2 del presente articolo* mi presenta tuttavia qualche cosa di vago e non abbastanza chiaro, quindi io proporrei che, invece di dire *al numero 2 dell'articolo 54* si dicesse *ai numeri 1, 2 e 3 del suddetto articolo 54.*

Presidente. L'onorevole signor Ministro della Marina ha detto che intendeva che questo numero 2 si riferisse al numero 2 del presente articolo.

Senatore Vigliani. Ma nel numero 2 di quest'articolo si fa già un rinvio dicendosi *in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 54 della presente*, e così si avrebbe un rinvio di rinvio, lochè non ista bene; quindi parmi meglio richiamare quell'articolo stesso in cui le condizioni di cui si tratta sono dichiarate. Ed è in questo senso che di nuovo insisterei perchè si facesse la citazione dell'articolo 54.

Senatore Farina. Io non saprei, ma dico che siccome abbiamo già il rinvio all'articolo 54, ci sarà tanto pel numero 2 che pel numero 4; in ciò io non vedo un

gran difetto, ed essendo dicitura più breve, la preferirei.

Presidente. Segue il Senatore Vigliani ad opporsi a questa spiegazione che è proposta dal signor Ministro e consentita dall'ufficio centrale, cioè di dire... *si trovi nelle condizioni indicate al numero 2 del presente articolo?*

Senatore **Vigliani** (dopo aver dette alcune parole sotto voce al Ministro della Marina). Sono lieto che il Ministro della Marina sembri accostarsi alla mia opinione.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io farò qualche osservazione al Senato.

Quarto n. 4 è così concepito:

« Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate nel n. 2. » il n. 2 certamente non vuol dire questo, perchè dice: « unico figlio maschio il cui padre vedovo ecc. »

Dunque suppone già che il padre sia vedovo, perciò non può essere primogenito di orfani.

Quindi parmi necessario di adottare la redazione proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, e dire che le condizioni sono quelle indicate ai n. 1, 2 e 3 dell'articolo 54.

Presidente. L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Farina.** Accetta.

Presidente. L'emendamento del Senatore Vigliani appoggiato dall'avviso favorevole dell'ufficio centrale consiste nel porre invece delle parole che stanno nel testo primitivo « se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 2, » le seguenti parole « se il fratello od i fratelli consanguinei che li precedono in età, si trovino nelle condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 54. »

Chi approva quest'emendamento sorga.

(Approvato).

Leggo l'articolo intero così emendato (Vedi sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 44. Quando due fratelli nati nello stesso anno si presentino contemporaneamente alla chiamata, uno di essi godrà della esenzione, e la sorte deciderà quale dei due debba essere arruolato. »

« Se però all'uno dei due competesse l'esenzione per altro titolo, o non fosse in condizione d'imprendere il servizio militare, l'esperimento della sorte non avrà più luogo dovendo essere arruolato l'altro fratello. »

(Approvato).

« Art. 45. Le esenzioni di cui all'articolo 43, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata la esenzione. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola per esporre la aggiunta d'un'alinea all'articolo 45.

La disposizione di quest'articolo rende omaggio ad un

principio generalmente ammesso, secondo il quale i benefici, i favori non si conferiscono se non a coloro che gli desiderano.

Così le esenzioni dal servizio militare, che sono introdotte a favore di certe persone, non hanno luogo, salvo che siano richieste con atto autentico dalle persone a cui favore sono stabilite.

La cosa correrebbe assai bene, quando le persone, alle quali le esenzioni sono concesse, si trovassero sempre in condizione di potersi uniformare a questa disposizione, facendo la prescritta richiesta. Ma voi non ignorate, o Signori, che noi abbiamo province nelle quali è frequente l'emigrazione.

Nella Liguria, nella Valle Sesia, nel Biellese essa è molto numerosa. Ora è accaduto, e non di rado, che la persona, la quale avrebbe dovuto far la richiesta della esenzione, non si trovava nel paese al tempo della leva; non conoscerasi nemmeno bene dove fosse, e per contro non vi era nessun motivo, per cui si potesse sospettare che il beneficio non giungesse gradita ed anzi utile alla famiglia; in questo caso si è riconosciuta l'impossibilità di applicare la legge come stava scritta.

Questo è accaduto nell'applicazione della disposizione perfettamente eguale, che è inserita nella legge sul reclutamento dell'esercito, ed è per ovviare a questo inconveniente che io proporrei che il beneficio dell'esenzione si estendesse senza richiesta a quei casi, in cui fosse giustificata l'impossibilità di fare la richiesta prescritta, coll'aggiungere all'art. 45 il seguente alinea.

« Nel caso di giustificata impossibilità di fare la richiesta per assenza, malattia, od altra grave causa, la richiesta si avrà presunta. »

Senatore **Farina.** Se il Senato lo credesse, io lo pregherei di rimandare quest'articolo all'ufficio centrale. Con l'aggiunta, che propone il Senatore Vigliani, si introduce un sistema nuovo, giacchè non si attende più la richiesta, ma in dati casi la si presume, e la presunzione di un fatto è una cosa un po' grave, ned io mi sentirei di accettare un'opinione, senza avere meglio studiato la questione, che trovo abbastanza degna di più maturo esame.

Ministro della Marina. Io apprezco molto le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Vigliani, tanto più che esse sono fondate sull'esperienza di consimili casi succeduti relativamente alla leva di terra, ma tuttavia io reputo quest'aggiunta assai grave specialmente per quanto riflette gli assenti.

Io credo quindi sia bene che, senza pregiudicar per nulla la cosa, venga l'articolo rimandato, come proponeva l'onorevole Senatore Farina, all'ufficio centrale, con preghiera al Senatore Vigliani di intervenire anche egli nel seno dell'ufficio stesso onde di concerto prendere ad esame le ragioni che l'hanno indotto a siffatta aggiunta.

Senatore **Vigliani.** Io aderisco di buon grado alla

proposta del signor Senatore Farina ed accettata dall'onorevole signor Ministro della Marina.

Presidente. Prima di decidere se si debba rimandare all'Ufficio Centrale, bisognerà interrogare il Senato se sia appoggiata la proposta del Senatore Vigliani di aggiungere all'art. 45 il seguente alinea.

« Nel caso di giustificata impossibilità di fare la richiesta per assenza, malattia, od altra grave causa, la richiesta si avrà presunta. »

Chi intende di appoggiare la proposta voglia alzarsi. (Appoggiata).

Ora, in seguito alla dichiarazione dell'ufficio centrale, ed anche in vista che l'aggiunta non reigisce sugli altri articoli in discussione, propongo al Senato di rimandare all'ufficio centrale l'esame di questo articolo, anche coll'assistenza del proponente.

Chi approva questo rinvio voglia alzarsi.

Senatore Dabormida. Io credo che non sia necessario di rimandare quest'aggiunta all'ufficio centrale. Credo poi che non sia opportuno né conveniente.

L'esenzione si fa a favore di una famiglia; se manca il capo, che ha diritto di domandare l'esenzione a favore del figlio, si troveranno a casa altri parenti che ne avranno tanto più diritto, precisamente perchè manca il capo della famiglia. Che se poi fosse egli solo quel capo, se la famiglia si riducesse a quel solo individuo, allora si presume che ei rimanga unico della propria famiglia e non ha più diritto alla esenzione.

Io credo realmente che questo fatto essendo pure contemplato dalla legge sul reclutamento dell'esercito non sia necessaria una tale aggiunta e perciò nemmeno il rinvio.

Ministro della Marina. Senza nulla pregiudicare intorno a questa questione, su cui va interamente riservato il giudizio dopo che l'ufficio centrale l'avrà esaminata, faccio osservare tuttavia al signor Senatore Dabormida che il signor Senatore Vigliani nella sua proposta contempla anche il caso di tutti i parenti gravemente infermi, i quali non siano in grado di promuovere quelli atti autentici richiesti dalla legge.

Dunque si tratterà di esaminare anche queste circostanze, e vede bene l'onorevole Senatore Dabormida che il caso di un padre che sia gravemente infermo o non non sia in grado di fare l'atto autentico per invocare l'esenzione del figlio, verrebbe a privarlo del vantaggio che gli assicurerebbe la legge.

Ed è per questo motivo che io credo più prudente rimandare la proposta all'Ufficio, tanto più dopo la asserzione del signor Senatore Vigliani, il quale più d'ogni altro è in grado di conoscere la cosa, in quanto che, nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato, deve aver avuto occasione di fare osservazioni intorno a casi di tal genere.

Senatore Dabormida. Io debbo dire che da molti anni sono presidente della Commissione di revisione che deve giudicare degli appelli contro le decisioni del Consiglio di leva, ma non ho visto nascere alcuno in-

conveniente della natura di quello indicato dall'onorevole signor Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Non posso lasciar senza risposta una osservazione fatta da un personaggio tanto competente come è l'onorevole Senatore Dabormida, in materia che riguarda l'amministrazione della guerra. Probabilmente nel tempo in cui egli ha presieduto la Commissione di cui faceva cenno, non si sarà presentato il caso di cui ho intrattenuto per un momento il Senato ma posso assicurarlo che la cosa è accaduta, e che all'ufficio che ho l'onore di reggere è toccato occuparsene e posso andare più in là, accertando parimenti l'onorevole Senatore Dabormida, che la questione trovò presso chi reggeva l'amministrazione della guerra un accoglimento più benigno di quello che egli sarebbe disposto ad usare. Quando poi il Senatore Dabormida si compiaccia di fare un'attenzione un po' più accurata all'art. 43 a cui si riferisce il 45, forse si persuaderà come nel caso di esenzione si possano presentare circostanze degne affatto di riguardo, e così nel n. 1 dell'articolo 43 si parla dell'unico figlio maschio e di padre entrato nel « cinquantesimo anno di età ».

Ora ponete che questo padre quinquagenario, a favore del quale l'esenzione del figlio è introdotta, si trovi assente in paese lontano, fors'anche ignoto pel suo traffico, per procurarsi la sussistenza: il figlio cade nella leva, si presenta al consiglio, non può produrre l'atto autentico della richiesta di suo padre che probabilmente non sa nemmeno dove si trovi: io domando se questo figlio e questo padre dovranno essere privati del beneficio della esenzione unicamente perchè il padre si trova assente e non può produrre l'atto autentico voluto dall'articolo che esaminiamo.

La privazione della esenzione non sarebbe ella assai dura?

Lo stesso ragionamento si può applicare al caso contemplato al n. 2, dove si tratta di un figlio unico maschio il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle disposizioni contenute ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 54, se questo padre per assenza od anche per malattia non potesse produrre l'atto autentico al Consiglio di leva per dimostrare il suo desiderio che il figlio sia ammesso a godere della esenzione non sarebbe egli molto duro il voler escludere suo figlio dal godimento della esenzione? Confido che questi motivi saranno anche sentiti ed apprezzati dalla saviezza dell'onorevole Senatore Dabormida.

Senatore Mameli. Io credo opportuna l'aggiunta proposta dal signor Senatore Vigliani, perchè conforme a quanto si pratica nell'applicazione dell'art. 86 ultimo alinea della legge concernente la leva dell'esercito.

Poichè ovo si trovino assenti di fatto quelle persone della famiglia, nell'interesse della quale è conceduta l'esenzione, non è d'ostacolo all'ottenimento di questa il difetto di atto di consenso, senza che sia d'uopo che l'assenza venga comprovata per sentenza definitiva del tribunale competente, com'è prescritto per altri casi con-

templati dalla stessa legge del 1854 (art. 94) e nell'articolo 55 del progetto in esame.

Cosicchè può ammettersi senza inconveniente la proposta fatta dal signor Senatore Vigliani, la quale non fa che ridurre in disposizione di legge una massima che è già in vigore, ed è conforme all'equità ed al buon senso.

La differenza poi fra le due disposizioni è manifesta da ciò, che nel caso dell'art. 55 del progetto, corrispondente al 94 della legge del 1854, l'assenza è contemplata come causa di esenzione, mentre nell'altro è contemplata quale ostacolo all'esenzione, che giustamente compete all'inscritto.

Presidente. Metto ai voti il rinvio all'ufficio centrale dell'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvata).

Ora l'art. 45 come stava nel progetto potrebbe anche essere messo ai voti; non si tratta che di un'aggiunta; ma siccome poi potrebbe sorgere l'idea di fare un'altra redazione per l'intero articolo, crederei che sarebbe meglio il sospendere la votazione dell'articolo stesso e di subordinarla all'esito delle modificazioni che verranno fatte all'articolo precedente in seguito al rinvio.

Chi approva che si sospenda la discussione su questo articolo sorga.

(Approvato).

« Art. 46. L'esenzione contemplata al n. 4 dell'articolo 43, è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei n. 1, 2 e 3 dell'art. 54. »

(Approvato).

« Art. 47. È parimenti esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

« 1. Non risulti arruolato in qualità di capo sarto, capo calzolaio, capo sellaio o di vivandiere, o non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'articolo 97;

« 2. Non sia arruolato nel corpo R. Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

« 3. Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'arruolamento ordinario o per punizione in un corpo di disciplina;

« 4. Non sia arruolato come renitente o per disposizione penale. »

Chi approva l'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 48. È pure esente l'inscritto di cui un fratello consanguineo sia:

« 1. In ritiro per ferita o per infermità dipendenti dal servizio;

« 2. Morto mentre era sotto le armi o si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

« 3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio.

« 4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio. »

« L'esenzione nei casi capressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, o di surrogato ordinario. »

(Approvato).

« Art. 49. L'esenzione, di cui no' precedenti articoli 47 e 48, non sarà applicata in quei casi in cui accordandola il numero dei fratelli esentati in una famiglia verrebbe a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure morti in servizio o in ritiro per ferita od infermità dipendente dal servizio. »

« Si considereranno come esentati anche quei fratelli tuttora viventi che nella leva avrebbero avuto diritto all'esenzione, ma che non ne hanno profittato per essere stati riformati o dispensati. »

« Non sarà però calcolata l'esenzione del fratello primogenito quando esso si sia trovato nel caso di non approfittarne per motivi sovraccennati di riforma o di dispensa. »

(Approvato).

« Art. 50. La disposizione contenuta nel secondo paragrafo del precedente articolo 49, non è applicabile quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti iscritti di precedente leva nei casi contemplati dai num. 3 e 4 dell'art. 43. »

(Approvato).

« Art. 51. Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione gli iscritti rimandati alla revisione del Consiglio per i motivi espressi nell'articolo 40.

(Approvato)

« Art. 52. Non possono conseguire l'esenzione:

« 1. Gli spurii e coloro a cui si applichi l'art. 172 del Codice civile;

« 2. I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre. »

(Approvato)

« Art. 53. I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia d'origine. »

(Approvato)

« Art. 54. Nello stabilire il diritto d'uno iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1. I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

« 2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3. Quelli, che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4. Quelli che, condannati a lavori forzati, siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere

per anni 12 decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dello iscritto all'esenzione.

« La circostanza definita nel num. 3, non è presa in considerazione se non viene constatata con ordinato di notorietà della Giunta Municipale, il quale dovrà essere prodotto il giorno stabilito per l'esame dell'iscritto davanti al Consiglio. »

(Approvato)

« Art. 55. Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termine del Codice civile. »

« Cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il 30.mo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione. »

(Approvato)

« Art. 56. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente dell'esercito, ovvero arruolato al servizio di mare per leva straordinaria, non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso sarà provveduto di congedo tostochè il fratello sarà arruolato. »

(Approvato)

« Art. 57. Il sott'ufficiale, il marinaio od operaio può in via di grazia ed in tempo di pace, ottenere dal Re l'assoluto congedo, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'arruolamento risulti:

« 1. Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

« 2. Unico figlio maschio di padre entrato nel 60.mo anno di sua età;

« 3. Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

« 4. Unico figlio maschio, ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

« 5. Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi ».

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. La dicitura qui di « unico figlio maschio ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola vedova », non pare giusta.

Ognuno sente, che il figlio non può essere nipote di sua madre. Dunque mi pare che sarebbe meglio dire: « unico figlio maschio di madre vedova e, in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova ». Ciò è naturale.

Presidente. Voglia avere la bontà di darlo per iscritto.

Senatore **Farina**. Invece di dire « unico figlio maschio ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova » si direbbe « Unico figlio maschio di madre vedova ed in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova ».

Presidente. Essendo una semplice rettificazione di dicitura, se il Senato acconsente, metterei addirittura ai voti l'articolo 57 così rettificato.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 58. Il sott'ufficiale, marinaio od operaio che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compiuta l'età di 35 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione, quando in occasione di chiamate sotto le armi della classe a cui appartiene risulti ammogliato o vedovo con più di due figli minori di anni 16 ».

Senatore **Farina**. Domando la parola circa l'epoca di 35 anni: siccome dopo il 32 anno per essere richiamati sotto le armi, è necessario che intervenga una legge, mi pare che sarebbe più opportuno di non confondere questi due periodi, cioè il periodo entro i 32 anni durante il quale l'iscritto può essere chiamato sotto le armi senza bisogno di legge, ed il periodo posteriore a 32 anni nel quale per essere chiamato sotto le armi è necessario l'intervento della legge.

Per conseguenza direi: « Il sott'ufficiale, marinaio od operaio che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compiuto l'età di 32 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione ecc.

Ministro della Marina. Io non avrei difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale in virtù delle osservazioni che vennero espresse dall'onorevole precipitante, ma debbo sottoporre al Senato un'altra considerazione, ed è che se noi abbassiamo di troppo l'età che è contemplata in quest'articolo, avverrà probabilmente che oltre l'età di 32 anni, non potremo più valerci degli uomini iscritti sulla matricola della gente di mare, perchè è probabile che tutti prenderanno moglie per profittare dell'esenzione che è stabilita in quest'articolo.

Ma siccome lo scopo della legge attuale è d'avere un numero d'uomini sufficiente per la materia in tempo di guerra, così è stato calcolato che almeno a 35 anni si dovesse fissare il limite di quel favore.

Dopo queste osservazioni io dubiterei assai che se noi mettessimo a 32 anni il limite dell'età in cui possono essere chiamati gli uomini di cui è parola, io dubiterei, dico, che venuta la guerra si potesse trovare in tutte le classi della leva di mare dall'età di 21 a 32 anni il numero voluto per provvedere al servizio di guerra. È questa la considerazione che mi trattiene dall'accettare la proposta formolata dall'ufficio centrale. E qui farò osservare essere bensì vero che l'ufficio centrale ha abbassato di un anno l'età in cui gl'iscritti marittimi debbono essere chiamati sotto le armi, mercè la riduzione dell'età da 22 a 21 anni; ma non posso trarne la conseguenza che si debba portare da 35 a 32 il beneficio di cui discorriamo. Però in via di temperamento ed inerentemente alla riduzione dell'età della chiamata da 22 a 21 anni, io crederei si possa adottare in questo caso l'età di 34 anni in vece dei 32 proposti dall'onorevole Senatore Farina e dei 35 proposti dal Governo.

Per siffatto modo, la redazione nuova sarebbe in armonia col principio ammesso dall'ufficio centrale e già votato dal Senato di portare al 21 anno l'età in cui, di

regola gl'iscritti marittimi devono presentarsi al servizio militare.

Senatore Farina, Relatore. Non ostante quanto disse testè l'onorevole signor Ministro, io non posso persuadermi che un individuo che abbia compiuto il 32° anno possa essere ritenuto sotto le armi sino al 34 quando la legge espressamente dice e stabilisce in massima generale, che chi ha 32 anni non si possa ritenere sotto le armi se non mediante una legge.

Per conseguenza come mai metteremo da una parte la possibilità di trattenere, volendolo il Ministero, questo individuo, e dall'altra dichiareremo, che, senza una legge, dopo il 32° anno non si può essere chiamati sotto le armi?

Mi pare quindi molto più opportuno di mettere questo articolo in armonia con l'altro, il quale stabilisce, che senza una legge, dopo 32 anni, non si può essere chiamati sotto le armi.

Quanto al timore che possano difettare gli individui per potere disimpegnare il servizio militare, io mi permetto di osservare, dopo anche ulteriori studi che ho fatto sulla probabilità del risultato della leva, dietro i termini ne' quali la legge attuale è concepita, che vi sarà piuttosto soprabbondanza che difetto d'uomini.

Per conseguenza io crederei, che il signor Ministro potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'ufficio perchè, ripeto, io credo, che in ogni modo si avrà numero d'uomini più che sufficiente; e d'altronde se in un articolo diciamo che non si può chiamare sotto le armi nessuno dopo il 32 anno se non per legge, sarebbe una contraddizione se lasciassimo poi la facoltà al Ministro di tenervelo, o no, anche dopo il 32 anno senza intervento della legge medesima.

In conseguenza io insisterei presso il signor Ministro perchè voglia adottare l'emendamento che è stato proposto dall'ufficio centrale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Esporrò il dubbio, che mi è venuto, mentre era per accostarmi alla proposta dell'onorevole Senatore Farina, ed è che mi pare che il Senatore Farina intenda di fare un beneficio a chi ha oltrepassato i 35 anni, supponendo, che in virtù di quest'articolo egli potesse dopo i 32 anni essere tuttavia trattenuto sotto le armi, quantunque, per altro articolo sia necessaria una legge per trattenervi gli iscritti che hanno oltrepassata quest'età.

Pare a me, per altra parte, che l'articolo che ora si sta discutendo, faccia questo beneficio a chi ha oltrepassato l'età dei 32 anni, e che è bensì supposto il caso che sia chiamato da una legge sotto le armi, ma mediante quest'articolo egli potrà andare esente dal fare atto di presenza, così che stando alla nuova proposta del Senatore Farina, ciò che gli verrebbe accordato con una mano gli sarebbe tolto coll'altra. Forse le spiegazioni che darà il signor Ministro a questo proposito rischiareranno il dubbio.

Del resto io mi rimetto al giudizio dei miei colleghi.

Ministro della Marina. Io procurerò di esporre al Senato la vera condizione delle cose.

È detto dalla legge, che tutti gli iscritti marittimi sono soggetti ad essere chiamati al servizio militare dall'età di 21 anni fino ai 40, ma vi è un altro articolo il quale dichiara che dopo il 32 anno d'età sono quelli bensì soggetti ad esservi chiamati, ma non lo possono essere che in virtù di una legge.

Ora l'obbiezione che io faccio alla proposta dell'ufficio centrale che ebbe la compiacenza d'interrogarmi a questo riguardo, proposta alla quale in principio non aveva difficoltà d'accostarmi, è questa, che la facoltà data al Governo di chiamare gl'iscritti marittimi fino all'età di 40 anni sarebbe di fatto illusoria, perchè siccome tutti i marinai generalmente prendono moglie, è evidente che pochi o pochissimi siano quelli, che arrivati a quest'età, non abbiano famiglia.

In conseguenza è probabile, che la più parte dei marinai giunti all'età dei 35 anni si trovino nella condizione di poter essere dispensati, secondo l'articolo 58, dalla chiamata sotto le armi anche coll'intervento della legge, perchè la legge di richiamo sotto le armi verrebbe ad avere minor forza sopra di loro.

Questa considerazione mi fa temere che quello che si è detto per chi passa i 35 anni si avveri per chi passa i 32; se a questi si accordi il vantaggio dell'articolo 58; mi fa temere cioè che venendo l'occasione di una guerra, il Governo sia disarmato e non possa chiedere uomini nella gente di mare oltre i 32 anni di età, perchè è a prevedersi che giunti a quest'anno 32 d'età siano per essere tutti ammogliati, carichi tutti di figli.

Ora, per rimuovere questo timore, io credo molto più prudente consiglio di portare se non all'età di 35 anni, almeno a quella di 34 anni il limite che si vuole inserito in questa legge; così noi metteremmo, come ho già detto, questa nuova disposizione in armonia con quella relativa all'età che l'ufficio centrale concordemente col Ministero aveva fissato pel primo appello sotto le armi, cioè l'età di ventun anno.

Per questo modo io credo, che non vi sarà pericolo che al momento del bisogno, il governo manchi del concorso di sufficienti marinai ed operai per gli armamenti marittimi, mentre abbassando la dispensa del richiamo alle armi fino all'età di 32 anni, potrebbe succedere quanto ho accennato.

Per questi motivi prego l'ufficio centrale di voler rinunciare alla sua proposta, perchè se a primo aspetto mi pareva accettabile, dopo più maturo esame mi si appalesò in vero assai poco prudente.

Presidente. Prima di proceder oltre prego il Senatore Farina di dirmi se questa è una proposta individuale o collettiva dell'ufficio.

Senatore Farina. Dapprima lo era dell'ufficio, adesso non so come sarebbe deciso. Del resto le ragioni che espone il signor Ministro mi persuadono sempre più

del contrario di quello che ha voluto spiegare. Io prego il signor Ministro di credere che non ci è quasi nessun marinaio che aspetti a prender moglie molto tardi; ed è desiderabile se vuolsi avere una marina estesa; perchè se si costringeranno a prender moglie dopo 35 anni, allora si vedrà che il numero dei marinai diminuirà e diminuirà grandemente.

Io osservo che le coste marittime più popolate sono le coste meridionali, in cui il fisico sviluppo è molto più accelerato che nei paesi settentrionali, per cui non obbligherei i marinai a maritarsi passato di un bel pezzo il limite medio della vita ordinaria dell'uomo; giacchè si corre gran rischio di avere marinai non solo scarsi di numero, ma anche meno robusti e vigorosi per ragioni fisiologiche che certo troveranno appoggio nei cultori dell'arte salutare che seggono in questo consesso.

Per conseguenza, onde secondare il desiderio di avere numerosi e buoni marinai e per procurare di non fare come quelli che ammazzano la gallina per prenderne più presto le ova, io credo che sia molto più opportuno di adottare il termine di 32 anni e di non costituire un antagonismo fra la legge che richiami sotto le armi gli individui dopo il 32 anno, e la facoltà accordata al Ministro di distruggerne l'effetto per tre anni accordando a suo beneplacito congedi illimitati per tale periodo.

Perciò esprimendo qui la mia opinione particolare dichiarato, che non posso accondiscendere al desiderio manifestato dal signor Ministro, e persisto a credere assai più ragionevole l'opinione che era stata adottata dall'ufficio centrale.

Senatore **Salmour**. Voglio dire semplicemente, che essendo stato nei giorni passati ammalato, non ho potuto prender parte a quest'ultima discussione dell'ufficio centrale, sicchè mi trovo colla mia opinione perfettamente libera, e confesso che mi accostò in tutto alla legge quale è presentata, e che entro perfettamente nelle viste del signor Ministro. Qui bisogna ben comprendere come è la cosa. Fino a 32 anni il governo è libero di chiamare i marinai in leva straordinaria; giunti a 32 anni ci vuole una legge che autorizzi il potere esecutivo a far questa leva. Ora a questo periodo di 32 anni la legge dice: « giunti a 35 anni, quei tali che sono chiamati in vigore di una legge alla leva straordinaria, possono essere esentati ecc. » Ma se vogliamo esentarli a 32, l'argomento stesso addotto dal mio collega prova che quasi tutti i marinai sarebbero ammogliati e per conseguenza potrebbero quasi tutti essere esenti da questa leva straordinaria.

Ora bisogna anche pensare a provvedere alla leva straordinaria, e perciò parmi che l'articolo sia da ritenersi qual'è. Non avendo preso parte alla discussione, ignoro se l'opinione svolta dall'onorevole Senatore Farina fosse quella dell'ufficio centrale, ma certo non è la mia.

Ministro della Marina. Io credo che l'onorevole Senatore Farina abbia dato un'interpretazione non del tutto esatta alle parole « congedo illimitato ». Se l'onorevole Senatore Farina osservi le disposizioni della legge

vedrà che la ferma si compone di due parti, cioè del tempo passato dall'iscritto effettivamente sotto le armi, e del tempo in cui è soggetto ad essere richiamato, il quale tempo si chiama « congedo illimitato ». Perchè il congedo illimitato si estende dall'epoca in cui l'individuo ha cessato di essere al servizio, che dirò permanentemente, infino a che egli abbia l'età di 40 anni. Ma quelli che sono in congedo illimitato possono fino all'età di 32 anni essere richiamati per autorità del Governo, ma dall'età di 32 anni fino a 40 non possono più se non in forza di una legge. Dunque non bisogna che il Senatore Farina creda che qui ci sia arbitrio del Governo. No! La legge sul richiamo di coloro che giunsero al 32.º anno sta qual è, cioè che il Governo non possa più richiamare veruno sotto le armi senza l'intervento del potere legislativo.

Ora, l'osservazione che ho sottoposto al Senato (forse non mi sarà espresso in modo chiaro abbastanza) era questa: Che se noi largheggiamo relativamente all'eccezione degli uomini ammogliati, succederà che quando il Governo crederà di aver uomini nelle classi vicine ai 40 anni per il servizio militare in caso di bisogno, si troverà invece completamente sprovvisto, perchè tutti questi uomini saranno ammogliati e con famiglia. Io non pretendo con questo di voler ritardare fino all'età di 32 o 35 anni l'età in cui i marinai potranno prender moglie, credo anzi conveniente che tosto che abbiano terminato i 4 anni di ferma sotto le armi essi prendano moglie e costituiscano la loro propria famiglia; ma ciò che vorrei evitare si è di privare il Governo degli uomini che gli sono indispensabili pel servizio della marina da guerra. Io credo che con quest'art. 58 se vi introduciamo la modificazione proposta, noi rendiamo quasi completamente illusoria la disposizione della legge la quale estende fino ai 40 anni l'età nella quale i marinai possono esser chiamati sotto le armi.

Io quindi soggiungerò che quantunque dapprima mi fossi accostato alla proposta che l'ufficio centrale aveva fatto a questo riguardo, per gli addotti motivi, non credo di poterla ora accettare, ritenendo io, dopo maturo riflesso sulla dibattuta proposta, che sarebbe cosa di qualche pericolo rispetto ai risultamenti che potrebbe avere per l'armata di mare. Insisterei quindi sulla cifra di 35, avuto soprattutto riguardo al bisogno che ha l'armata di mare in caso di straordinari armamenti.

Senatore **Farina**. Mi permetto di fare una sola osservazione, cioè che quest'articolo non fa nient'altro che accordare una facoltà al Ministro il quale se ne serve, se lo crede, quella di mantenerlo in congedo illimitato (non di chiamare sotto le armi) ma, ripeto, di mantenere in congedo illimitato gli individui nell'articolo indicati.

Ora questa facoltà il Ministero la vuole più ampia. In fatti credo che tanto sarà lo stesso, perchè se non vorrà chiamare questi uomini, non li chiamerà.

Tuttavia credo molto più opportuno di limitare questa

facoltà del Ministro ai 32 anni, che non estenderla ai 35.

Del resto se si vuole ampliarla di più, si faccia come si crede.

Presidente. Il signor Ministro non propone che si riduca ai 34?

Ministro della Marina. La mia proposta è ai 35 anni; accetterei, qualora non venisse adottata, che fosse ridotto ai 34.

Presidente. Non essendovi altra proposta metto ai voti l'articolo 58 secondo il progetto ministeriale.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 59. Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli assoldati e gli assoldati anziani ».

« Sono esclusi dallo stesso favore i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo 6, e i disertori sebbene graziati ».

(Approvato).

CAPO VI.

Della liberazione.

« Art. 60. I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva e che riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'articolo 91 possono essere affidati, nell'atto del loro arruolamento, di essere ammessi a contrarre, a tempo opportuno, una ferma nella qualità di assoldati ».

(Approvato).

« Art. 61. I sott'ufficiali, marinari od operai a cui non manchi più di un anno per compiere la loro ferma, possono essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani purchè:

« 1. Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma se marinari od operai, e di anni 40 se sott'ufficiali, timonieri, o secondi maestri dei carpentieri, dei calafati o dei lavoranti nelle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti;

« 2. Siano di buona condotta;

« 3. Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ad ultimare una nuova ferma ».

Senatore Arese. Il Senato ha già approvato che invece di *carpentieri* si dica *maestri d'ascia*, perchè questa parola pare più italiana.

Presidente. Invece di dire *o secondi maestri dei carpentieri*, si dirà *o secondi maestri d'ascia*.

Chi approva l'articolo 61 con questo cangiamento di parola, sorga.

(Approvato).

« Art. 62. Coloro che hanno conseguito l'assoluto congedo possono essere accettati per l'affidamento di assoldati anziani, qualora riuniscano le condizioni prescritte dall'articolo antecedente.

(Approvato).

« Art. 63. Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono per punizione. »

(Approvato).

« Art. 64. Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli iscritti che possono essere ammessi alla liberazione. »

« La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'iscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati abilitato ad assumere il servizio che l'iscritto medesimo dovrebbe prestare. »

(Approvato).

« Art. 65. La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per Decreto Reale, e deve versarsi dall'iscritto nella tesoreria del circondario del suo domicilio. »

(Approvato).

« Art. 66. Decadono dal beneficio della liberazione gli iscritti, che nel termine di 30 giorni dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare di avere effettuato il prescritto versamento. »

(Approvato).

« Art. 67. Gli iscritti sono ammessi alla liberazione secondo l'ordine della domanda da essi presentata. »

« Quando il numero delle domande superi quello degli affidati disponibili, la sorte deciderà quali fra le domande sorte nello stesso giorno siano da preferirsi. »

(Approvato).

« Art. 68. In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza; e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuto affidamento. »

(Approvato).

« Art. 69. Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia luogo l'arruolamento in qualità di assoldato. »

« Gli assoldamenti d'anziano hanno effetto, per la durata della nuova ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento.

« Al momento di questa nuova capitolazione debbono concorrere in essi, a seconda dei casi, le condizioni prescritte dagli articoli 61 e 62. »

(Approvato).

« Art. 70. Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nel giro di un anno dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ulteriormente in aspettazione ovvero di conseguire l'assoluto congedo. »

(Approvato).

« Art. 71. In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani.

« Lo conseguiscono nulladimeno quegli affidati che all'epoca della dichiarazione della guerra hanno già compiuta la loro ferma.

« Coloro che non l'hanno ultimata, corrono la sorte degli altri militari.

« Gli assoldamenti dei volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno conseguire lo assoldamento.

« Però al termine della guerra saranno protratti, a favore di quelli che vi hanno preso parte, di due anni i limiti di età fissati all'art. 61 per coloro che volendo essere affidati non avevano ancora raggiunti i limiti anzidetti all'epoca in cui fu dichiarata la guerra. »

(Approvato)

« Art. 72. La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento.

« Essa non può andar soggetta a sequestro infino a che non risultino in uno dei casi enumerati all'articolo 74. »

(Approvato).

« Art. 73. Il premio è così ripartito:

« L. 100 sono assegnate al conto della loro massa; un quarto è lasciato a disposizione dell'affidato; la rimanente somma è fatta passare nella Cassa dei Depositi e Prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato in conformità della legge sulla cassa stessa.

« Di questi interessi e del capitale è tenuto conto allo assoldato, secondo le norme da stabilirsi nel Regolamento.

« Questo credito è dichiarato nell'atto di arruolamento. »

(Approvato).

« Art. 74. Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nell'art. precedente:

« 1. Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo;

« 2. Se vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

« Se siano promossi ufficiali.

« In caso di morte, il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

« Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge.

Senatore **Aross**. Domando la parola. Io crederei più logico di fare una transposizione, cioè mettere per ultimo le parole « in caso di morte » e dire:

« Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge, tranne in caso di morte nel quale caso il diritto di ritirare il credito passa agli eredi. »

Presidente. Questa variante è acconsentita dall'ufficio centrale?

Senatore **Farina**. Ieri venne acconsentita e dall'ufficio centrale e dal ministero, ed è naturale, perchè il danaro resta depositato finchè vive l'individuo per garanzia dell'operato suo; ma quando è morto l'individuo, non occorre più tenere che non adempia al dover suo.

Presidente. Se non si fa altra osservazione rileggo l'art. 74 colla variante avanti detta (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 75. Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare dell'interesse è devoluto alla Cassa degli invalidi di marina del Circondario marittimo cui appartiene l'assoldato, ed in mancanza all'Erario. »

« I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in virtù dell'assoldamento, il quale è parimente devoluto per intero alla rispettiva Cassa degli invalidi di Marina, ed in mancanza all'Erario. »

« I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al Corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso. »

(Approvato)

« Art. 76. Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere ammessa dal Ministro della marina, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli. »

(Approvato)

« Art. 77. Non possono conseguire la liberazione:

« 1. Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo sesto.

« 2. I disertori, sebbene graziati. »

(Approvato)

« Art. 78. Gli assoldamenti dei volontari, quando seguissero in contravvenzione del disposto dell'art. 60, sono dichiarati nulli. »

« In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati, ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimente devoluto per intero alla rispettiva Cassa degli Invalidi di marina, ed in mancanza all'Erario. »

(Approvato)

CAPO VII.

Delle surrogazioni.

« Art. 79. L'inscritto può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.

« La surrogazione ha luogo, nel primo caso innanzi al Consiglio di Leva, e nel secondo davanti al Consiglio di Amministrazione del Corpo.

« La facoltà di surrogare posteriormente all'assento può essere sospesa dal Ministro della marina per disposizione generale. »

(Approvato)

« Art. 80. La surrogazione si dice di fratello allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

« Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria. »

(Approvato)

« Art. 81. Non sono ammessi a surrogare gli inscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nello articolo 77. »

(Approvato)

« Art. 82. Il surrogato di fratello deve;

« 1. Essere idoneo al servizio militare marittimo;

« 2. Riunire le condizioni volute dai N. 4, 6, 7 e 10 dell'art. 85, e se fu militare, soddisfare al prescritto dei N. 9 e 10 dello stesso articolo;

« 3. Non oltrepassare l'età prescritta per le surrogazioni ordinarie;

« 4. Provare di avere soddisfatto all'obbligo della leva, e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita. »

(Approvato).

« Art. 83. Nel caso preveduto dal N. 4 del precedente art. 82 il fratello surrogante nella leva della sua classe rappresenta il fratello surrogato, tanto pei diritti, quanto per le obbligazioni. »

(Approvato).

« Art. 84. Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante, con che in ogni evento debba rimanere al corpo per un tempo uguale a quella parte di ferma, che a tenore dell'art. 101. devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi. »

(Approvato).

« Art. 85. Il surrogato ordinario deve:

« 1. Essere iscritto alla gente di mare;

« 2. Avere soddisfatto l'obbligo della leva;

« 3. Essere di costituzione robusta o non avere alcuna specie d'infermità, che renda inabile a prestare un buon servizio;

« 4. Non avere oltrepassato il 32 anno d'età;

« 5. Non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile al corpo;

« 6. Avere l'esercizio di navigazione o di lavoro nelle arti marittime indicato all'art. 4;

« 7. Presentare attestazione di buona condotta;

« 8. Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio d'amministrazione del corpo da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto all'iscrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o diserzione;

« 9. Non aver fatto parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

« 10. Non aver incorso condanna penale dai tribunali ordinari e marittimi, o dai Consigli di guerra. »

« L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal Sindaco del Comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quello dei vari Comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dall'Intendente del Circondario. »

« Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei N. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 43 dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia, in considerazione dei quali fu loro accordata la esenzione, consentano che essi imprendano la surrogazione. »

Senatore **Arese**. Proporrei che al numero 5 di quest'articolo si dicesse: « non essere stato riformato in

occasione di leva, nè giudicato inabile al servizio. »

Ministro della Marina. Io credo che non ci intendiamo bene coll'on. Senatore **Arese** rispetto al significato di queste parole *al Corpo*; questa frase *non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile al Corpo* vuol dire che non sia stato giudicato inabile quando trattavasi di spedirlo al Corpo in cui fu arruolato, nè quando egli sia giunto presso il Corpo in cui doveva servire.

Sarà forse un modo di dire meno elegante, ma essa è consecrata dall'uso, esprime abbastanza chiaramente il concetto ed è perfettamente compresa da chi è incaricato di applicare la legge. Io credo impertanto che la si possa lasciare tanto più che dessa si rinviene in alcuni altri articoli, i quali altrimenti sarebbe forza ritoccare.

Senatore **Arese**. Proporrei un'altra modificazione...

Presidente. Non insiste più sull'altra?

Senatore **Arese**. Non insisto. Il numero 6 dell'articolo porta « avere l'esercizio di navigazione o di lavoro nelle arti marittime indicate all'art. 4. » preferirei che si dicesse, « avere l'esercizio di navigazione o delle arti marittime, » escludendo la parola *lavorio*.

Ministro della Marina. Non ho difficoltà a cambiare questa parola; però siccome si è introdotta all'articolo 4 la parola *mestieri*, credo che sarebbe anche il caso di introdurla qui; e per non far perder tempo al Senato, credo sarebbe bene di farne fare la redazione a parte, introducendovi anche le parole che sono in altro articolo dove si parla di mestieri e di arti di navigazione; si potrebbe dire in questo numero, « avere l'esercizio di navigazione o di mestieri e d'arti marittime. »

Presidente. Trattandosi di un semplice cambiamento di parole, non credo necessario di sottoporlo a specifico voto; esso consiste nel sostituir alle parole di *o di lavoro nelle arti marittime*, le seguenti, *o di mestieri, o di arti marittime indicate all'art. 4.*

Senatore **Martinengo**. Domanderei uno schiarimento; domanderei se infatti esistono queste matricole d'iscrizione in tutte le parti dello Stato attuale, o se ci sia qualche parte, come mi vien fatto supporre, in Toscana per esempio in cui non esistano, e se per conseguenza non possano nascere dubbi sopra queste indicate al numero 4. È questo uno schiarimento che domando a mia istruzione....

Ministro della Marina. È vero che non esiste ancora una compiuta matricola della gente di mare in una parte dello Stato, cioè nella Toscana, se non m'inganno; ma colla pubblicazione di questa legge saranno immediatamente aperti i registri di matricolazione per coloro che non sono alla gente di mare ascritti finora, e che secondo questa legge devono farne parte. È vero che questo provvedimento si riferirebbe piuttosto ad una legge generale sulla marina commerciale, ma tuttavia mediante la legge attuale credo che si possano im-

diatamente costituire i Consolati di mare e nello stesso tempo aprire i registri di matricolazione per certe categorie della gente marittima non peranco ascritte.

Nessuna difficoltà pertanto alla piena applicazione di questa legge in tutte le parti dello Stato.

Senatore **Farina**. Forse l'onorevole preopinante non ha in mente le disposizioni state votate all'art. 4 ultimo alinea con le quali è espresso che tutta questa gente, cioè tutti coloro che sono stati nominati nell'art. stesso e che comprendono tanto i marinai, barcajoli, pescatori, quanto tutti gli esercenti le arti marittime, tutti questi individui formano parte della leva di mare e sono iscritti sulla matricola della marineria.

Vede dunque che l'art. 4 ha già provveduto alla istituzione della matricola di marinaio anche dove per legge preesistente le matricole stesse non esistevano.

Senatore **Dabormida**. Mi pare che al N. 6 non sia necessario ripetere ciò che è detto all'art. 4 intorno a quelli che debbono essere iscritti sulle matricole della gente di mare.

Ministro della Marina. Credo che l'onorevole signor Senatore Dabormida sia in errore. Devono essere iscritti sulla matricola della gente di mare tutti quelli che si applicano alle arti marittime. Non è necessario che aspettino di avere il ventunesimo anno di età per essere iscritti, anzi lo sono necessariamente molto tempo prima....

Senatore **Dabormida**. Bisogna che abbiano già compiuto i 24 mesi di servizio....

Ministro della Marina. Lo possono anche prima d'aver compiuto questo tempo.

Senatore **Dabormida**. Domando scusa.

L'articolo 4 dice che sono iscritti quelli che abbiano esercitato la loro professione per lo spazio di 24 mesi; dunque pare che prima di questo lasso di tempo non sono iscritti.

Ministro della Marina. Prego l'onorevole Senatore Dabormida di fare attenzione allo articolo 4 che è concepito in questi termini:

« Sono soggetti alla leva marittima e debbono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato iscritti sulla matricola della gente di mare i quali abbiano esercitato la loro professione, ecc. ecc. »

Vi sono due condizioni; la seconda è quella di avere esercitato la loro professione per un tempo determinato, ma la prima è quella di trovarsi già ascritti nella marineria, lo che avviene nell'età giovanile e quasi sempre dai 10 ai 15 anni.

Presidente. Non facendosi altra proposta in merito di quest'art. 85, ma soltanto essendosi presentata l'accennata variante al numero sesto che non è che di semplice dicitura, non sarà il caso di interrogare il Senato specificamente sul cambiamento del numero sesto, e metterò ai voti, se non vi è opposizione, l'intero art. 85.

Chi approva l'art. 85, voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 86. La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di L. 700 nella Tesoreria del Circondario, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di Leva, o nella Cassa di Amministrazione del Corpo, se dessa è fatta posteriormente allo arruolamento del surrogante. »

(Approvato)

« Art. 87. Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consiglio di Leva se precedono l'arruolamento del surrogante, o presso il Consiglio d'amministrazione del Corpo, se posteriori al di lui arruolamento. »

(Approvato)

« Art. 88. Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al Corpo, sia dal Comandante di esso Corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione, od infermità preesistente alla incorporazione, debbe essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di Leva del Circondario marittimo in cui si trova.

« Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immediatamente provveduto di congedo. »

(Approvato)

« Art. 89. La ferma di surrogato ordinario si compie con un servizio continuo sotto le armi di otto anni, dai quali si dedurrà il tempo del servizio effettivo già prestato dal surrogante. Ad ogni modo però il surrogato non dovrà rimanere al Corpo meno di quattro anni. »

(Approvato)

« Art. 90. La somma di cui all'art. 86 è così ripartita:

« Lire cento sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;

« Lire seicento, tre mesi dopo l'arrivo del surrogato al Corpo, sono fatte passare alla Cassa dei depositi e prestiti, e fruttano interesse a beneficio del medesimo, in conformità della legge della suddetta Cassa. »

(Approvato).

« Art. 91. Il disposto degli articoli 74 e 75 si applica ai surrogati ordinari. »

(Approvato).

« Art. 92. Il surrogato ordinario disertore, quand'anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all'erario le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto. »

(Approvato).

« Art. 93. Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

« 1. Quando il surrogato non si presenti allo arruolamento, o sia deceduto prima di giungere al corpo;

« 2. Quando egli sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto dell'art. 88;

« 3. Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

« Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato od assumere personalmente il servizio: in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire seicento di cui al secondo alinea dell'art. 90. »

(Approvato).

TITOLO TERZO

Degli arruolamenti volontari.

« Art. 94 Per essere ammessi a contrarre arruolamento volontario come marinaio od operaio, devono i richiedenti soddisfare alle seguenti condizioni:

« 1. Siano cittadini dello Stato;

« 2. Abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 30°;

« 3. Abbiano attitudine fisica al servizio;

« 4. Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare;

« 5. Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale per furto, per truffa, per frode, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione a malfattori o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna da Tribunali militari;

« 6. Producano l'attestazione di cui all'art. 85, e se furono militari, producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo;

« 7. Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o rimandati siccome inabili dal Corpo;

« 8. Se sono minorenni, facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso, dalla madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;

9. Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di mare, comprovino di avervi adempito.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Avrà probabilmente il Senato avvertito a qualche variazione introdotta al numero 5, dell'art. 94. Ulteriori variazioni sono state introdotte pel motivo di mettere il numero 5 di esso articolo in relazione colla nuova redazione e colle disposizioni dell'art. 2 della legge. Di più si è creduto di dover dare una maggiore precisione ed indicazione delle pene ed anche dei delitti, sia perchè dovendo riferirsi anche al Codice criminale vigente in Toscana, la distinzione non coincideva con quella del Codice vigente negli antichi Stati, sia perchè la frase generale di *abuso di confidenza* non forniva un criterio determinato per

legge dei delitti che si volevano contemplare. Per questi motivi si è formulato l'articolo nel modo seguente:

« Non siano incorsi nelle condanne indicate dall'art. 2 della presente legge, ovvero non siano stati condannati alle pene del carcere, della custodia, del confino, dell'esilio, della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, od a multa, per furto, truffa, appropriazioni indebite od altre specie di frodi; per attentato al buon costume, per associazione a malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanne di tribunali militari. »

« Le disposizioni del presente paragrafo possono, per decisione del Ministro della marina applicarsi anche al caso in cui le penalità anzidette siano state pronunciate da tribunale estero. »

Queste aggiunte sono state introdotte in conformità precisamente di quanto si è fatto all'art. 2 della legge, per i motivi che vennero in allora sviluppati e sovra i quali io crederei inopportuno di ritornare adesso.

Per conseguenza io propongo a nome dell'ufficio centrale questo emendamento che venne concertato anche col sig. Ministro della marina.

Ministro della Marina. Io appoggio la proposta fatta dall'ufficio centrale.

Presidente. Siccome trattasi di un emendamento, il quale si riferisce a cosa sostanziale, ed in cui è aggiunta una disposizione che ne richiama bensì un'altra già ammessa, ma che tuttavia forma corpo da sè, sottoporre al voto del Senato il primo emendamento e l'aggiunta che segue.

Al numero 5 si surrogerebbe il disposto delle seguenti parole:

« Non siano incorsi nelle condanne indicate dall'art. 2 della presente legge, ovvero non siano stati condannati alle pene del carcere, della custodia, del confino, dello esiglio, della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, od a multa, per furto, truffa, appropriazioni indebite ed altre specie di frodi, per attentato al buon costume, per associazione a malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna dai tribunali militari.

« Le disposizioni del presente paragrafo possono per decisione del Ministero della Marina applicarsi anche al caso in cui le penalità anzidette sieno state pronunciate da Tribunale estero. »

Senatore **Vigliani**. Non mi pare che il nuovo sistema che si vorrebbe introdurre in questo numero sia da ammettere.

Vi sono due vie che si possono seguire. L'una è quella di indicare le specie di reati per cui si vorrebbe introdurre l'incapacità al servizio: l'altra sarebbe quella di indicare la specie delle pene che inducono la stessa incapacità.

Mi pare che l'ufficio centrale, in vista delle difficoltà che scorgeva nelle parole: *pena correzionale o criminale*, in quanto la distinzione tra le pene criminali o correzionali non trovasi ammessa nel Codice penale di Toscana, si è risolto di abbracciare nella sua proposta

i due sistemi di cui ho fatto menzione, indicando ad un tempo le pene e i reati donde la incapacità deriverebbe. Mi pare che questo sistema, che dirò misto, non sia conveniente e possa dar luogo nella sua applicazione a non lievi inconvenienti. Io vi domando, o signori, se intendete, che chi è stato condannato per uno dei reati indicati in questo articolo, cioè per furto, truffa, abuso di confidenza, o per essere vagabondo, sia mai ammesso a vestire l'assisa militare. Credo che la risposta negativa non possa ammettere difficoltà.

Ciò posto, lasciamo l'indicazione delle pene, atteniamoci alla sola indicazione dei reati e diciamo: « non sieno incorsi in alcuna condanna per furto, per truffa, abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione a malfattori, per essere vagabondi, come altresì non sieno incorsi in condanne proferite da tribunali militari. »

Mi pare che con queste espressioni che hanno tutta la semplicità e precisione che puossi desiderare, si otterrebbe lo stesso scopo senza dipartirci gran fatto e fuor di proposito dalla disposizione del progetto.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Io progo l'onorevole proponente di osservare che nella legge non sono stati esclusi assolutamente da far parte dell'esercito che i condannati ai lavori forzati, all'ergastolo, alla relegazione ed alla reclusione.

Quando invece ai volontari, si è voluto introdurre un maggior rigore, perchè trattandosi di persone che vengono spontaneamente a presentarsi, e senza dei quali l'esercito potrebbe reclutarsi egualmente, si è voluto che presentassero maggior garanzia di moralità.

Si è dunque introdotta la disposizione per cui quelli che sono stati anche in via correzionale puniti per un delitto indicato nell'articolo non possono venire accettati quando si presentino per farsi inscrivere come volontari, e si è messa questa disposizione in termini che comprendessero anche le penalità di Toscana. Ma il proponente osserva che indicando semplicemente i delitti, si verrebbe ad avere lo stesso risultato.

Ma a me sembra che ove ciò si facesse, si correbbe un grave pericolo, e dubito che, indicando semplicemente i delitti, si andrebbe qualche volta ad escludere individui colpiti anche da semplici pene di polizia secondo il nostro Codice; egli è perciò, che per non cadere in questo eccesso, che sarebbe veramente un eccesso, almeno a senso e del Ministero e dell'ufficio centrale, si è accoppiata l'indicazione del delitto, a quella delle pene, per mostrare, che si vogliono bensì escludere i colpevoli puniti con pene correzionali, ma non quelli altresì che per contravvenzioni, aventi i titoli stessi che qui sono considerati per le pene criminali, potessero venire colpiti di pene di semplice polizia.

Per questo si è accoppiata l'indicazione dei delitti a quella delle pene a motivo di escludere la possibilità, che si venisse a colpire anche di quelli puniti semplicemente con pene di polizia; credo per conseguenza

che queste spiegazioni possano riuscire soddisfacenti al proponente, e che egli ritiri la sua proposta.

Senatore **Vigliani**. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Farina hanno certamente, anche ai miei occhi, un peso notevole: ma non mi paiono tuttavia tali da vincere la difficoltà che io aveva affacciata.

Comincio ad osservare, che, per quanto riguarda lo incapacità che dirò assoluta, quelle che escludono intieramente ed ognuno dal servizio militare marittimo, non sono da richiamarsi in questo numero 5, poichè nell'art. 2 dove sono stabilite sono espresse in termini così assoluti che comprendono qualunque caso.

L'art. 2 dice non possono per qualunque titolo far parte dell'armata di mare, ecc. e così nè per titolo di leva, nè per surrogazione o per arruolamento volontario.

Quindi io credo che sarebbe una superfluità il richiamare, in proposito dei volontari, quella disposizione, la quale stabilisce una generale esclusione dal servizio marittimo per incorse pene criminali.

Ciò ritenuto, la questione si riduce soltanto alle incapacità speciali che si vorrebbero stabilire relativamente ai volontari.

A questo proposito l'unica obiezione messa avanti dall'onorevole Senatore Farina, che produce sopra di me qualche impressione, è quella che una condanna ad una semplice pena di polizia possa dar luogo alla incapacità di cui si tratta; ma se si esaminano bene i reati di cui è fatta menzione nel numero 5, e che sono mantenuti anche nella proposta modificazione, si scorgerà di leggieri che la loro natura per sé infligge sempre al colpevole un marchio di disonore che non mi pare sia mai compatibile coll'ammissione al servizio militare.

Non vi parlerò del furto, della truffa, della frode, dell'abuso di confidenza, dell'attentato al buon costume, dell'associazione a malfattori; sono tali codesti reati che per se stessi non permettono di accogliere l'idea che chi ne sia macchiato, possa venir ammesso al servizio militare.

Rimane il vagabondaggio, che è pur compreso nel numero 5; questo reato quantunque possa dare luogo qualche volta alla condanna più leggera accennata dall'onorevole Senatore Farina, è però uno dei reati, che indicano ordinariamente le qualità più depravate dell'individuo, che vi si è dato: ora se convenga per un caso ben raro e di eccezione l'ammettere in principio la possibilità che il condannato per vagabondaggio sia ammesso nelle file dell'armata di mare, io lo lascio giudicare al senno del Senato. Per me sono di avviso negativo.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Mi trovo nella condizione di dover rammentare altra volta al Senato una cosa che ho già detta fin dal primo giorno.

In questa legge noi abbiamo introdotto il minor numero di novità possibile relativamente alla legge della leva di terra.

Ora nella legge per la leva di terra si trovano le precise espressioni del progetto; ma queste espressioni non vanno più bene relativamente alle disposizioni del Codice penale di Toscana.

Allora che cosa ha fatto l'ufficio centrale? D'accordo col signor Ministro si è studiato fare coincidere le sue espressioni, che devono anche comprendere attualmente le disposizioni del Codice penale toscano, colle disposizioni precedenti; se noi adesso estendiamo le categorie degli esclusi, veniamo a creare per la leva di mare delle esclusioni maggiori di quelle che sussistono per la leva di terra. In vista di questa circostanza noi abbiamo creduto opportuno di tenerci semplicemente alle indicazioni che coincidono colle disposizioni della legge preesistente per la leva di terra, e di modificarle semplicemente in modo da potere comprendere in una espressione generale, tanto le disposizioni del Codice penale degli antichi Stati, quanto le disposizioni di quello della Toscana.

Può darsi che sia una specie di superfluità il ripetere qui quello che si è già detto all'art. 2, ma anche questa superfluità l'abbiamo trovata nella legge sulla leva di terra, e mi permetta l'onorevole preopinante di dirgli che in questo genere di cose, il ripetere qualche volta le disposizioni, non è affatto superfluo, perchè più facilmente cadono sott'occhi di chi debbe osservare ed applicare la legge, in modo che senza essere obbligato a ricorrere a tutte le disposizioni della legge medesima, trova quanto gli occorre guardando semplicemente al titolo che concerne il caso particolare.

Per questi motivi noi abbiamo adottato questa riduzione che ci pare plausibile.

Ministro della Marina. Non mi resta che a confermare ciò che ha detto l'onorevole preopinante, che nè l'ufficio centrale, nè il Ministero hanno inteso adottare un sistema diverso per la leva di mare da quanto esiste per la leva di terra; vale a dire che si è voluto fare un semplice cambiamento di riduzione per meglio conformare la legge attuale alle disposizioni vigenti del Codice penale delle antiche province con quelle del Codice vigente nella Toscana.

Dunque per adottare il sistema proposto dall'onorevole Senatore Vigliani, bisognerebbe discutere la questione di massima, e come ha benissimo detto l'onorevole preopinante, non credo che convenga adottare un sistema diverso per la leva di mare, da quello che si adottò per la leva di terra; prego perciò il Senatore Vigliani a voler acconsentire al progetto dell'ufficio centrale.

Senatore Vigliani. Poichè la mia proposta non incontra l'assentimento dell'onorevole Ministro della marina, il quale sicuramente in ciò che riguarda l'interesse dell'armata di mare è il giudice più competente e rispettabile, io rinunzio alla medesima.

Presidente. Rileggo l'emendamento dell'ufficio centrale prima di metterlo ai voti (V. sopra).

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato)

Rileggo l'aggiunta a questo stesso paragrafo (V. sopra).

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvata)

Metto ora ai voti l'intero articolo 94 colle modificazioni già approvate.

Chi intende d'approvarlo, sorga.

(Approvato)

« Art. 95. Le persone non contemplate nel N. 4 dell'art. 94 possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione dei comandanti generali dei dipartimenti marittimi ».

(Approvato)

« Art. 96. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo ».

(Approvato)

« Art. 97. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere anche contratti per la sola durata di essa ».

(Approvato)

« Art. 98. Qualora dopo l'arruolamento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dello individuo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministro di marina al conseguimento del congedo assoluto ».

(Approvato)

« Art. 99. È ammesso l'arruolamento volontario, in qualità di novizi e mozzi, dei giovani i quali abbiano compiuto il 12° e non oltrepassato il 15° anno dell'età loro, e riuniscano le altre condizioni che verranno determinate da Regolamento ».

Senatore Arrivabene. Non hanno essi bisogno del consenso dei genitori?

Senatore Farina. A ciò provvede l'articolo successivo.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 99, chi l'approva sorga.

(Approvato)

« Art. 100. Occorrendo che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia, i parenti dei giovani arruolati chiedessero di ritirarli dal real servizio, essi potranno ottenerlo, purchè il giovane non abbia ancora compiuto il 17.° anno di età, e vengano rimborsate tutte le spese fatte dall'Amministrazione marittima dal dì dell'arruolamento fino al giorno in cui saranno licenziati, escluse però quelle relative al mantenimento. »

Senatore Arrivabene. Quest'articolo non risponde alla obiezione da me fatta sull'articolo precedente, perchè a tenore del medesimo il Governo arruolerebbe i giovani e poi i parenti dovrebbero ritirarli. Questo non sarebbe un procedimento molto umano.

Senatore Farina. Noi avovamo concertato una specie di emendamento; ma la questione sollevata dall'onorevole preopinante mi pare che includa qualche cosa di più che una semplice obiezione relativa a forma di dire.

Se non erro l'onorevole preopinante pone in campo il dubbio che un giovane di dodici anni possa vincolarsi. È vero che l'articolo 100 lascia facoltà ai parenti di sciogliere questo vincolo contratto da un ragazzo (che chiamerò piuttosto ragazzo che giovane) di dodici anni! Ma però li assoggetta a pagare le spese. Debbo confessare che l'obbiezione è abbastanza grave. Se il preopinante credesse che l'ufficio dovesse occuparsi più a fondo di questa quistione, quistione alla quale si potrebbe in gran parte ovviare richiedendo il consenso dei genitori, forse sarebbe opportuno di rimandare l'articolo all'ufficio centrale, acciocchè vi introduca qualche modificazione, perchè ripeto è bensì vero che nell'art. 100 si lascia dai 12 ai 17 anni in facoltà i genitori di rendere invalida l'obbligazione di questi infanti....

Una voce. Si può provvedere con una disposizione di regolamento.

Senatore Farina. Mi perdoni! È quistione gravissima che deve trattarsi nella legge. Questa disposizione esponde i parenti ad una spesa di qualche gravità, specialmente se si trattasse di persone poco agiate. In tale stato di cose io propongo che l'obbiezione messa in campo dall'onorevole Senatore Arrivabene, venga rimandata all'ufficio centrale, acciò esso prenda gli opportuni concerti col Ministero per formolare e presentare un articolo nuovo od un emendamento al già esistente.

Senatore Aresè. Domando la parola.

Presidente. Come a membro dell'ufficio centrale le concedo la parola, altrimenti essa spetterebbe al Senatore Vigliani che la domandò prima.

Senatore Aresè. Era per informarmi se i giovani che furono ammessi l'anno scorso nell'Accademia militare e che furono obbligati a prestar giuramento, abbiano avuto l'obbligo di riportare l'assenso paterno?

Voci. Sì! Sì!

Senatore Aresè. Domando se questa novità, giacchè è stata una innovazione, ha avuto luogo per legge, o per decreto o per regolamento. Io non so che sia stata votata dal Parlamento alcuna legge che imponesse l'obbligo di riportare l'assenso paterno. Quello che si fa attualmente per l'Accademia o per gli altri stabilimenti, non so perchè non si possa anche a più forte ragione fare per la scuola dei mozzi.

Per l'Accademia l'età è di 17 anni, per la scuola dei mozzi essendo di 12, non so vedere perchè ci sarebbe bisogno per tal scuola di un articolo di legge, mentre non è stato necessario nè per l'Accademia militare di Torino, nè per gli altri stabilimenti militari. Ci dovrebbe essere una parità di trattamento per quelli dell'esercito di terra, come per quelli dell'armata di mare.

Senatore Vigliani. Parmi conveniente che anche per l'arruolamento nella qualità di mozzo o novizio trattandosi di minori, si richieda il consenso dei genitori, o di quelli alla cui tutela essi siano affidati. Credo che ciò sia ammesso da tutti coloro che hanno presa parte a questa discussione. Ora al desiderio, secondo me molto saggio, espresso dall'onorevole Senatore Arrivabene, parmi

si possa con facilità ed opportunità soddisfare solo che si richiami in questo articolo 99 la disposizione relativa allo stesso oggetto, che già si trova inserita nel precedente articolo 94.

In quell'articolo contemplandosi precisamente il caso dell'arruolamento volontario dei minori, si prescrive al numero 8 che essi debbano far risultare del consenso del padre, od in mancanza di esso della madre, ovvero in mancanza di entrambi, del tutore.

A me sembra che quando alla fine dell'articolo 99 si dicesse:

« Con che si uniformino al disposto del numero ottavo del precedente articolo 94, » si conseguirebbe pienamente lo scopo, e la dicitura dell'articolo correrebbe più esatta in questo modo: « È ammesso l'arruolamento volontario in qualità di novizi o mozzi, dei giovani i quali hanno compiuto il dodicesimo e non oltrepassato il quindicesimo anno dell'età loro, e riuniscano le altre condizioni che verranno determinate dal regolamento, con che si uniformino al disposto del numero ottavo del precedente articolo 94. »

Ministro della Marina. Forse la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani avrebbe per risultato di rendere più chiaro il senso dell'articolo 99: tuttavia io credo che quest'aggiunta non sia del tutto indispensabile, perchè l'articolo 100 è abbastanza chiaro. In esso si vede che non succedono arruolamenti di giovani nelle navali scuole senza l'intervento dei genitori, ai quali è riservata la facoltà di ritirare i loro figli quando lo credano necessario mediante il pagamento delle spese fatte per i medesimi. L'intenzione del Ministero è stata di rimandare tutte le disposizioni che non sono contenute in questa legge al regolamento, che già si fece per l'istituzione della scuola dei novizi e mozzi.

Il regolamento per coteste scuole di recente emanato, all'articolo 12 dice: « I parenti dovranno presentare essi stessi, o far presentare da persona munita di mandato, i loro figli all'assenso.

« Gli orfani di padre e madre dovranno essere presentati dal tutore, ed in difetto di esso, dal coogniuto più prossimo, o dalla persona che ne avesse custodia ».

Il Ministero non ha mai seguito altra regola e per certo non verrà mai in mente ad alcuno di accettare all'assenso giovani minori, senza il consenso dei parenti. La cosa mi pare così semplice e naturale da non doversene fare oggetto di una speciale disposizione di legge. Dirò di più che si è presentato in questi ultimi giorni un caso, che venne anche a confermare la mia convinzione riguardo a questi principii che io direi quasi di diritto comune.

È stato arruolato ad una delle scuole di mozzi ultimamente istituita un giovane il quale venne presentato dalla madre; siccome la madre non era tutrice di quel giovane, perchè si era creduto di toglierle la tutela, il consiglio di famiglia si fece a richiamare il giovane, e questo fu tostante rilasciato.

Vede dunque l'onorevole Senatore Vigliani che il prin-

cipio è ammesso e rispettato, e credo che sia anche contenuto nell'articolo 100.

Se il Senato lo crede, non avrò nessuna difficoltà ad accettare quest'aggiunta, ma lo ripeto credo che essa è già sotto inteso.

Senatore Arrivabene. Quest'articolo non acqueta interamente i miei scrupoli. Perché aspettare che i genitori vadano a ritirare i loro figli? Non sarebbe ella cosa più semplice che il Governo non ammettesse mai un ragazzo di 12 anni senza un certificato del padre o della madre che consentano l'arruolamento? Non si può mai supporre che un ragazzo possa agire liberamente in cosa così grave.

Ministro della Marina. Io mi permetto di ripetere all'onorevole Senatore Arrivabene che il caso è già stato contemplato nel regolamento relativo a queste scuole dei novizi e dei mozzi; ho letto l'articolo 12 il quale richiede in modo formale il consenso dei parenti e dei tutori dei giovani che si presentano a queste scuole.

Senatore Arrivabene. Il regolamento non è una legge.

Senatore Vigilani. Io ho inteso con piacere che il signor Ministro della Marina acconsente senza esitazione, del che io non poteva dubitare, al principio che l'arruolamento dei minori nella qualità di mozzi o novizi non debba aver luogo senza il consenso di quelle persone alle quali debbono obbedienza e rispetto.

Ma non posso convenire col medesimo Ministro circa l'utilità da lui supposta della disposizione che io proponeva.

Sta benissimo che ora abbiamo un regolamento sopra i mozzi ed i novizi, il quale esige il consenso che si vorrebbe prescrivere colla mia aggiunta; ma l'onorevole signor Ministro mi accorderà facilmente che se noi facciamo una legge posteriore sull'arruolamento dei mozzi e novizi, e non richiamiamo questa condizione che è molto essenziale, si potrà facilmente supporre che si sia voluto abbandonarlo.

Aggiungerò di più, che l'art. 100 invocato dal signor Ministro potrebbe venire anche in conforto dell'opinione, che si sia voluto prescindere dall'assenso preventivo dei genitori o tutori, poichè si potrà dire che il legislatore si sia limitato a concedere ai genitori la facoltà di richiamare i figli minori, quando contro il loro consenso si siano arruolati nella marina: l'articolo 100 suppone di necessità un arruolamento che sia seguito per lo meno con poco gradimento dei genitori: certo non riflette unicamente quel caso, poichè intendo benissimo che si può estendere anche al caso di pentimento successivo, ma esso può abbracciare molto naturalmente il caso del minore che si sia arruolato senza il consenso dei genitori. L'art. 100 attribuisce, come diceva, ai genitori la facoltà di richiamarli, ma, come osservava benissimo il Senatore Arrivabene, è assai meglio prevenire il male che apportarvi un tardo rimedio; credo quindi che l'aggiunta da me proposta oltre di essere conforme ai principii che sono stati

concordemente ammessi e dal signor Ministro e dall'ufficio centrale, sia anche necessaria nell'interesse legislativo per escludere ogni dubbio ed incertezza in questa materia molto delicata che tocca l'ordine interno delle famiglie.

Io quindi pregherei il signor Ministro di voler accogliere quest'aggiunta, la quale concordando colle sue sagge idee, introdurrà maggiore chiarezza ed armonia in questa parte della legge.

Ministro della Marina. Io non ho nessuna difficoltà ad accogliere l'aggiunta dell'onorevole Senatore Vigilani, perchè è completamente secondo il mio modo d'intendere la legge, ma solo ripeto che nè il Ministero attuale, nè qualunque altro sarà mai per accogliere nella scuola dei mozzi e dei novizi ed arruolare giovani dal 12 ai 15 anni senza il consenso dei genitori.

Senatore Vigilani. Si scrivono molte cose nelle leggi che in pratica non succedono.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Io mi limito ad uno schiarimento. Dacchè vedo che l'onorevole signor Ministro assicura che non si considera come levito l'arruolamento dei minori senza il consenso paterno, non posso dispensarmi dal richiamare, che secondo il vigente Codice civile, l'arruolamento volontario è precisamente un caso d'eccezione al consenso del padre per l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, mentre ivi è detto che il padre sino ad una data età ha diritto a richiamare il figlio che si allontana, ed è precisamente espresso come eccezione il caso di arruolamento.

Con questo io non intendo di risolvere la questione; intendo solamente di pregare l'ufficio centrale, ove avesso ad occuparsi della redazione di questo articolo, di aver sott'occhio la disposizione del Codice civile da me citata.

Io non posso assicurare che la medesima esista in tutte le altre province che formano l'attuale Stato d'Italia, ma ciò non toglie che questo sia un principio il quale vuol essere coordinato col Codice civile; per conseguenza il regolamento per sè non avrebbe vigore se tale eccezione non fosse inserita anche nella legge.

Senatore Farina. L'ufficio centrale considera che per quanto i regolamenti possano fornire una norma di esecuzione fra gli impiegati del Ministero, essi, rispetto al pubblico ed al legislatore possono venire cambiati ad arbitrio del potere esecutivo, e non possono conseguentemente per loro natura dare una base, sulla quale la coscienza del legislatore possa riposare tranquilla. In questo stato di cose, e viete le difficoltà gravissime che sorgerebbero dall'adottare la disposizione attuale, quale sta, l'ufficio centrale è d'avviso di pregare il signor Ministro ad accettare esso pure l'aggiunta proposta dal Senatore Vigilani, la quale viene anche dall'ufficio accettata, e pensa che si possa ciò mediante passare alla votazione dall'articolo 100.

Ministro della Marina. Io ho già dichiarato di accettare la proposta Vigilani.

Presidente. Io prego l'onorevole Senatore Vigliani di formulare la sua aggiunta, e deponla sul banco della Presidenza, acciò possa il Presidente sentire dal Senato se essa viene appoggiata, ed in seguito possa venir posta ai voti.

Senatore Alfieri. Io credo sia necessario dichiarare in modo chiaro che cosa abbia da intendersi per stabilito con quest'emendamento in relazione all'art. 100, ed in ispecie poi se, dopo aver fatto obbligatorio il consenso dei genitori per l'arruolamento, possano pure i parenti fare l'istanza per ritirare i giovani a seconda del disposto di questo articolo.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore Galvagno. Dopo la discussione che ebbe luogo, certamente io non ravviserei affatto inutile l'emendamento Vigliani, pure mi fo lecito d'osservare che la condizione del consenso paterno mi sembra implicita nel numero 8 dell'art. 94.

Il titolo è degli arruolamenti volontari. Che cosa si fa col primo articolo di questo titolo, cioè col 94? Non si fa che stabilire le norme per l'arruolamento, le quali sono applicabili sia per marinai ed operai, che per novizi e mozzi, per quali ultimi è pure applicabile il paragrafo 8 dello stesso articolo.

Ciò posto, io credo che si possa prescindere da questo emendamento, perchè le condizioni sono le stesse, e che si possa votare l'art. 100 quale è, che io trovo

benissimo in armonia col precedente, e prego conseguentemente il Senatore Vigliani a voler ritirare la sua aggiunta, la quale, se trovo ragionevole, pare però superflua a fronte del N. 8 dell'art. 94 che ho più volte citato.

Senatore Arnulfo. Io mi permetterò di osservare all'onorevole preopinante che l'articolo 94 si limita a prescrivere le condizioni per l'arruolamento dei marinai ed operai. Ciò posto io son d'avviso che si debba in questo articolo ripetere il disposto dell'art. 94, il quale io dubito assai che possa bastare per l'arruolamento volontario dei novizi e mozzi.

Del consenso dei genitori si parla nell'art. 94, dove si tratta dei marinai ed operai; ma non nel 99 che riguarda i novizi ed i mozzi. Ora questa diversità di indicazioni fa nascere un dubbio, e questo dubbio vuol essere rimosso con una dichiarazione più esplicita, come quella che si propone dall'onorevole Senatore Vigliani alla quale m'accosto.

Presidente. Mi pare che l'ufficio centrale acconsenta alla proposta del Senatore Vigliani.

Senatore Farina. Anzi la crede indispensabile.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Mi dispiace che non siamo più in numero: dunque a domani per la continuazione di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).